Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 7 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2607.
Ordinamento tributario dei municipi della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Ravvisata la necessità di provvedere all'emanazione di norme intese a disciplinare il sistema dei tributi dei municipi della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento tributario per i municipi della Libia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 86. — MANCINI.

ORDINAMENTO TRIBUTARIO DEI MUNICIPI DELLA LIBIA

TITOLO PRIMO

Tributi municipali.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I municipi della Libia possono, nei limiti ed in conformità del presente ordinamento:

1° istituire l'imposta di famiglia; l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e l'imposta di patente; l'imposta di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, le imposte di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica; l'imposta sulla introduzione del pesce nel territorio municipale; l'imposta sulla compra-vendita del bestiame, l'imposta sulle vetture pubbliche e private;

2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa di entrata al mercato o di posteggio; la tassa sulle insegne, la tassa di macellazione;

3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo;

4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale; contributi di miglioria e di fognatura;

5° riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche;

6° sovrimporre ai diritti governativi per la estrazione del « Laghbi » dalle palme; alla imposta erariale sui fabbricati e alla imposta di fabbricazione sugli spiriti.

Ai municipi è, inoltre, devoluta l'addizionale ai dazi doganali a' sensi del R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 2000.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i municipi della Libia sono ripartiti nelle tre classi risultanti dalla seguente tabella:

Classe dei municipi	Municipi che vi appartengono
Classe *A*	Municipi aventi sede nei capoluoghi di Commissariato provinciale.
Classe *B*	Municipi aventi sede nei capoluoghi di Commissariato circondariale.
Classe *C*	Municipi aventi sede in località comprese nelle circoscrizioni dei Commissariati provinciali o che non rientrino nelle due prime classi.

Qualsiasi deliberazione municipale relativa alla materia tributaria deve, per diventare esecutiva, riportare l'approvazione del Prefetto coloniale, salvo che nel presente ordinamento sia diversamente disposto.

CAPO II.

IMPOSTA DI FAMIGLIA

Art. 3.

S'intende per famiglia, agli effetti dell'imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, insieme conviventi nella stessa casa ed aventi in comune le entrate e le spese.

Art. 4.

Sono considerate come altrettante famiglie:

a) le persone sole, ancorchè convivano con altre che non siano nè parenti nè affini;

b) le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore;

c) le persone che abitano presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinità, quando abbiano patrimonio proprio e redditi di qualunque natura, non compresi nella comunione.

Art. 5.

Sono soggette all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini d'istruzione, di educazione o di culto.

Art. 6.

L'imposta è dovuta per intero al municipio nel quale il capo della famiglia ha la dimora abituale ai sensi dell'articolo 16 del Codice civile, indipendentemente dalla dimora degli altri componenti.

I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta.

Art. 7.

L'imposta di famiglia non è dovuta, per lo stesso anno, che in un solo municipio. I contribuenti che nel primo semestre dell'anno cessano di risiedere nel territorio del municipio sono sgravati dal pagamento dell'intera imposta purchè provino di essere stati iscritti, per detta imposta, nei ruoli del municipio di nuova residenza, in caso diverso sono sgravati di metà dell'imposta.

Art. 8.

L'imposta colpisce l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza.

Nella determinazione dell'imponibile deve tenersi conto:

a) dei redditi o proventi, qualunque ne sia l'origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, depurati dalle spese di produzione, dalle imposte, sovrimposte e tasse, dai censi, canoni, livelli ed altri oneri patrimoniali che li gravano;

b) della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali;

c) di ogni altro indizio di ricchezza individuale, desunto dal valore locativo dell'abitazione, dal lusso della casa, dalla posizione sociale;

d) dalla costituzione della famiglia e cioè: del numero, dell'età, del sesso e della condizione dei suoi componenti.

Nella determinazione dei redditi o proventi delle famiglie operaie si tien conto del coefficiente di disoccupazione annua.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Prefetto coloniale, sentito il Consiglio amministrativo provinciale, determina per ciascuna delle classi di municipio indicati nell'art. 2:

a) i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro: sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a carico;

b) la graduazione dei redditi imponibili;

c) le aliquote, da non superare il quattro per cento da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione.

La determinazione del Prefetto coloniale è soggetta alla approvazione del Governatore generale.

Art. 10.

Per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia devono essere applicate agli imponibili, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, che servirono di base alla determinazione della complementare, senza che occorrano ulteriori accertamenti da parte del municipio.

Ai detti contribuenti non si applica il disposto della lettera *a*) dell'articolo precedente.

Art. 11.

Ove, per la morte di uno dei componenti della famiglia, venga dimostrato che la cessazione del reddito personale del defunto importi una diminuzione di agiatezza, l'imposta è proporzionalmente ridotta con effetto dal semestre solare immediatamente successivo alla morte.

Art. 12.

Sono esenti dall'imposta di famiglia:

1° gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino in colonia un commercio, una industria ed una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

2° le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali. Inoltre il tributo non è applicabile ad altre collettività, sempre che manchi l'elemento della convivenza.

CAPO III.

IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, I COMMERCI, LE ARTI E LE PROFESSIONI IMPOSTA DI PATENTE.

Sezione 1ª — *Imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.*

Art. 13.

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e professioni colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, una industria, un commercio, un'arte o una professione da cui tragga un reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile.

Detta imposta è applicata al reddito netto inscritto a ruolo agli effetti della imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del tre per cento, se trattasi di redditi di categoria *B*, del 2,40 per cento, se trattasi di redditi di categoria *C*, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto suindicato.

L'applicazione dell'imposta viene fatta dall'ufficio delle imposte di regola nel ruolo della imposta di ricchezza mobile, in base alla deliberazione del podestà adottata ai sensi dell'art. 95 del presente ordinamento.

L'imposta non si applica sui redditi che siano comunque esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Sono altresì esenti dall'imposta i redditi dei ministri del culto derivanti dall'esercizio del loro ministero sacerdotale.

Art. 14.

L'imposta di cui all'articolo precedente grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel municipio. La ripartizione del reddito che si produce in due o più municipi è fatta in via definitiva, dall'ufficio delle imposte che ha eseguito l'accertamento tenendo conto in giusta misura così degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito. La ripartizione è notificata a cura dell'ufficio delle imposte tanto ai municipi interessati, quanto al contribuente.

Art. 15.

Lo sgravio del reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile dà luogo a quello della imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

A tale effetto l'ufficio delle imposte non appena provveduto allo sgravio del tributo erariale ne deve dare notizia al municipio per i conseguenti provvedimenti.

Sezione 2ª — *Imposta di patente.*

Art. 16.

L'imposta municipale di patente colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, una industria, un commercio, un'arte od una professione da cui tragga un reddito comunque non assoggettato alla imposta di cui all'art. 13, anche se l'esenzione dipenda da disposizioni legislative speciali.

Art. 17.

L'imposta di patente è annuale: essa è applicata per categoria di contribuenti secondo la tabella seguente:

1ª categoria	L. 60
2ª »	» 50
3ª »	» 40
4ª »	» 30
5ª »	» 25
6ª »	» 20
7ª »	» 15

Art. 18.

Ai fini della graduazione dell'imposta si tiene conto della natura dell'industria, del commercio, dell'arte e della professione, delle località in cui si svolge, del personale che vi è addetto, del numero o della pigione dei locali.

Art. 19.

Sono esenti dall'imposta di patente:

a) gli impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso amministrazioni od uffici pubblici e privati, ancorchè di carattere industriale o commerciale;

b) i ministri del culto per l'esercizio del loro ministero sacerdotale;

c) coloro che rivendono esclusivamente generi riservati al monopolio dello Stato.

CAPO IV.

IMPOSTA DI LICENZA E SULLE MACCHINE PER CAFFÈ TIPO ESPRESSO.

Sezione 1ª — *Imposta di licenza.*

Art. 20.

L'imposta di licenza è applicata al valore locativo degli ambienti destinati ad esercizi pubblici ed è dovuta da chiunque eserciti:

1° alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche;

2° stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;

3° sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti.

Art. 21.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, gli esercizi nei quali si vendono bevande alcooliche e vinose di cui al n. 1 dell'articolo precedente, sono distinti in due categorie:

a) esercizi nei quali si effettua la minuta vendita di bevande alcooliche, sia pure commista alla vendita di bevande vinose o di altri generi;

b) esercizi nei quali si effettua la minuta vendita di bevande vinose o da sola o commista alla vendita di altri generi, con esclusione di bevande alcooliche.

Art. 22.

Per gli esercizi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al 10 % e non superiore al 20 %; per quelli indicati alla lettera *b*) le aliquote sono ridotte rispettivamente al 5 e al 10 per cento.

Il limite minimo dell'imposta è stabilito in lire 50: è tuttavia consentita la riduzione di detto minimo fino a lire 25, quando il valore locativo non superi le lire 200.

Art. 23.

Per gli alberghi, osterie, trattorie, locande, pensioni, ristoranti, circoli od altri esercizi simili nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche o vinose, l'imposta di cui all'articolo precedente è applicata sul valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano gli alimenti e le bevande.

Sul valore locativo degli altri ambienti l'imposta è applicata nella misura stabilita dal successivo art. 24 secondo che si tratti di apertura dell'esercizio o di rinnovazione della licenza.

L'imposta è applicata nella misura prevista dal comma precedente anche sul valore locativo degli esercizi di cui all'art. 20, n. 1, nei quali si consumano bevande non alcooliche, nè vinose.

Art. 24.

Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta è applicata con l'aliquota del 6 % soltanto all'atto dell'apertura di essi o del cambiamento dei titolari; nei casi di ingrandimento o di trasferimento da una ad altra località è dovuto un supplemento d'imposta, in ragione del valore locativo dei locali aggiunti o dell'eventuale maggiore valore locativo dei nuovi locali.

Negli anni successivi all'apertura degli stabilimenti ed esercizi di cui al precedente comma, l'imposta è ridotta al decimo e viene riscossa all'atto della rinnovazione della licenza.

Art. 25.

Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l'imposta è applicata, annualmente, con aliquota non inferiore al sei e non superiore al dieci per cento del valore locativo delle sale medesime.

Sezione 2ª — *Imposta sulle macchine per caffè tipo espresso.*

Art. 26.

I titolari di caffè, bars ed altri stabilimenti in cui si venda o si consumi il caffè tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, ed a quella di licenza quando siano istituite, debbono corrispondere al municipio l'annua somma di L. 200 per ogni macchina usata nei propri esercizi avente una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè. Per ogni becco e congegno, in più dei due, applicato a ciascuna macchina, tale somma è aumentata in ragione di L. 75 annue.

E' ridotta, invece, a L. 100 per le macchine aventi un solo becco per la preparazione di una sola tazza.

CAPO V.

IMPOSTE DI CONSUMO SUL GAS-LUCE E SULLA ENERGIA ELETTRICA

Art. 27.

I municipi della Libia sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica entro i limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:

	Unità di misura	Classi dei municipi (art. 2)		
		A	B	C
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	Mc.	0,03	0,03	0,02
Energia elettrica per illuminazione	Kw.	0,04	0,03	0,02

La tariffa ed il regolamento per l'applicazione delle predette imposte sono deliberati dal podestà e diventano esecutori dopo l'approvazione del Governatore generale.

Art. 28.

Sono esenti dalle imposte di consumo:

a) il gas-luce e l'energia elettrica destinati alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate ed al servizio postale, telegrafico e telefonico;

b) il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa e municipale di aree pubbliche, per illuminazione degli uffici governativi e municipali, come pure il gas-luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

Art. 29.

L'imposta di consumo sul gas-luce per l'illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per l'illuminazione si applica sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

Art. 30.

Nel caso che un'officina produca per il consumo di più municipi, il municipio nel territorio del quale è posta la sede dell'officina provvede, a richiesta dei municipi interessati, alla determinazione delle quantità di energia elettrica o di gas-luce consumati nei rispettivi territori.

Le eventuali contestazioni tra i municipi sono decise ai sensi dell'art. 113 del presente ordinamento.

Art. 31.

All'esercente, nell'atto del pagamento dell'imposta, viene rilasciata una ricevuta che è solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Le tasse di bollo sulle ricevute sono a carico dell'esercente.

Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento delle imposte sul consumo del gas-luce ed energia elettrica, fa incorrere l'esercente nell'indennità di mora del 6 per cento sulla somma non pagata.

CAPO VI.

IMPOSTA SULLA INTRODUZIONE DEL PESCE NEL TERRITORIO MUNICIPALE

Art. 32.

L'imposta sulla introduzione del pesce nel territorio municipale colpisce il pesce fresco comunque introdotto nel territorio municipale.

L'imposta non potrà eccedere il limite indicato nella seguente tabella per ciascuna delle classi dei municipi:

Classi dei municipi (art. 2)	Pesce di prima qualità	Pesce di seconda qualità	Pesce di terza qualità
	al kg. e frazione di kg.		
Classe *A* . . .	L. 0,30	L. 0,20	L. 0,15
Classe *B* . . .	» 0,25	» 0,15	» 0,10
Classe *C* . . .	» 0,20	» 0,10	» 0,05

La classificazione del pesce è fatta dal podestà, sentita la Commissione annonaria, ove esista.

Art. 33.

Il pesce destinato comunque alla salatura ovvero alla conservazione sott'olio, è esente dall'imposta prevista nei precedenti articoli.

L'imposta deve essere pagata all'atto della introduzione del pesce nel territorio municipale e ad essa sono tenuti, in solido, i detentori e i proprietari.

Capo VII.

IMPOSTA SULLA COMPRA-VENDITA DEL BESTIAME

Art. 34.

L'imposta sulla compra-vendita del bestiame colpisce i cavalli, i muli, gli asini, cammelli, gli animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini contrattati nel territorio municipale tanto in luogo pubblico o aperto al pubblico, che in luogo privato.

Essa è ragguagliata ad una aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che è determinato di anno in anno dal Prefetto coloniale, sentito il Consiglio amministrativo provinciale.

La determinazione deve essere adottata nel mese di giugno di ciascun anno.

L'aliquota non può eccedere il 4 per cento del valore del capo.

Art. 35.

Sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta il venditore e il compratore, anche se residenti in diversa circoscrizione municipale.

CAPO VIII.

IMPOSTA SULLE VETTURE

Art. 36.

Sono soggetti all'imposta sulle vetture i possessori e concessionari di vetture pubbliche e private, tanto per uso proprio che per fine di speculazione o per servizio altrui.

L'imposta non colpisce i veicoli contemplati dalle disposizioni in vigore sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche. Sono pure escluse le vetture delle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza della Croce Rossa, nonchè quelle delle associazioni private attrezzate per il trasporto degli infermi.

Ai municipi della classe *C* non è consentito istituire l'imposta prevista nel presente articolo.

Art. 37.

L'imposta decorre dal primo giorno del trimestre solare nel quale si è verificato il possesso o la detenzione.

La cessazione del possesso o della detenzione dà diritto allo sgravio a decorrere dal trimestre successivo.

L'acquisto di una vettura già assoggettata all'imposta e la sostituzione di una vettura con altra della stessa categoria non dànno luogo ad altre imposizioni.

Art. 38.

Sono considerati come vetture pubbliche i veicoli di qualsiasi forma e dimensione coi quali, mediante corrispettivo, si trasportano persone anche promiscuamente con merci.

Art. 39.

Per gli effetti dell'imposta, le vetture pubbliche si distinguono in due categorie:

Prima categoria: vetture che fanno servizio a periodo fisso, ma con destinazione determinata;

Seconda categoria: vetture da nolo, da rimessa o da piazza le quali fanno corse eventuali a volontà dei passeggieri, entro o fuori della città; carri funebri.

Le vetture date a nolo abituale o permanente sono classificate come vetture di seconda categoria. Per nolo abituale si intende qualunque locazione di durata superiore agli otto giorni.

Art. 40.

La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche è stabilita dalla seguente tabella:

Classi dei municipi (art. 2)	Prima categoria	Seconda categoria
Classe *A*	120	100
Classe *B*	100	80

Art. 41.

L'imposta sulle vetture pubbliche è dovuta dai rispettivi possessori e concessionari od esercenti nel municipio nel quale è la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per stabilire detta sede, si ritiene che questa sia nel municipio più popolato fra quello di partenza e quello in arrivo.

Art. 42.

Sono considerate come vetture private i veicoli di qualsiasi forma e dimensione destinati al trasporto delle persone, posseduti e posti, per qualsiasi titolo, anche gratuito, a disposizione di chi non sia esercente il servizio delle vetture pubbliche.

L'imposta è dovuta anche se le vetture non vengono utilizzate; purchè in condizioni da potere essere usate.

Art. 43.

La misura massima dell'imposta sulle vetture private è stabilita dalla seguente tabella:

Classi dei municipi (art. 2)	Vetture a quattro ruote con due cavalli	Vetture a quattro ruote con un cavallo	Vetture a due ruote
Classe *A*	200	150	100
Classe *B*	150	110	75

Art. 44.

L'imposta è dovuta nel municipio nel quale il contribuente ha la dimora abituale.

I fabbricanti o negozianti di carrozze o di altri veicoli sono esenti dal pagamento dell'imposta per le vetture che tengano a scopo di vendita, purchè non vengano comunque usate.

Art. 45.

Gli esercenti alberghi ed altri stabilimenti che adoperano veicoli per il trasporto dei clienti alle stazioni ferroviarie, ai porti, ai bagni e simili, se non fanno contemporaneamente l'esercizio di noleggiatori di cavalli e vetture, sono soggetti alla tassa stabilita per i possessori di vetture private.

Art. 46.

L'imposta sulle vetture è iscritta a carico dei capi di famiglia e, quando trattisi di enti collettivi, associazioni, circoli e simili a carico delle persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

Sono esenti dall'imposta sulle vetture il Governatore generale della Colonia e le persone indicate al n. 1 dell'art. 12.

CAPO IX.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SULLE INSEGNE.

Sezione 1ª — *Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

Art. 47.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonchè nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale.

Art. 48.

Le concessioni di occupazione di cui al precedente articolo sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente ordinamento e nei regolamenti di polizia locale e di edilizia, deliberati ed approvati a norma di legge. Esse sono sempre revocabili.

Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 49.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche indicate nel primo comma dell'art. 47 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

L'elenco di classificazione è deliberato dal podestà, ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio. E' soggetto a revisione biennale.

Art. 50.

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le rispettive tariffe sono deliberate dal podestà e sono soggette all'approvazione del Prefetto coloniale, sentito il parere del Consiglio coloniale dell'economia corporativa.

Nelle tariffe può essere stabilita una percentuale di aumento della tassa per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti e simili.

Art. 51.

La tassa colpisce anche le autovetture e le vetture a trazione animale da piazza, che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità municipale, ma non può superare, per le prime i due terzi della tassa annuale erariale di circolazione e per le seconde i due terzi del massimo dell'imposta stabilita dall'art. 40 per le vetture pubbliche di seconda categoria.

Qualora le autovetture in servizio pubblico non siano soggette alla tassa di circolazione erariale, la relativa tariffa della tassa di occupazione sarà determinata a norma del precedente articolo.

Art. 52.

Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas energia e simili per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al municipio le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il municipio.

Il municipio ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 53.

La tassa di occupazione del sottosuolo stradale è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa massima a metro lineare:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a centimetri 20, lire 0,50;
di diametro di centimetri 20 ed oltre, lire 1.

b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a centimetri 20, lire 0,25;
di diametro di centimetri 20 ed oltre, lire 0,50.

Qualora il municipio provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie ed un contributo annuo, in sostituzione della tassa di cui al 1° comma, per la relativa occupazione. Le tariffe dei due contributi sono approvate dal Governatore generale.

Art. 54.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo o sottosuolo di pertinenza del municipio è dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:

Località ove si trovano situati gli apparecchi	Classi dei municipi (art. 2)		
	A	B	C
a) Centro dell'abitato	200	150	100
b) Zona limitrofa e frazioni	100	100	75

La tassa è applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacità.

Art. 55.

Sono esenti dalla tassa:

a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di Amministrazioni dello Stato, o in servizio dello Stato, nonchè le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari o avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse e al di fuori degli uffici;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;

c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;

d) le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale, fermo restando il disposto della sezione 2ª del presente capo.

g) le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case, verso l'area pubblica.

Sezione 2ª — *Tassa di entrata al mercato o di posteggio.*

Art. 56.

Le occupazioni, con merci, di spazi ed aree nei pubblici mercati, di durata non superiore a quella strettamente necessaria per la vendita, sono soggette alla tassa di posteggio indicata nell'articolo seguente all'atto dell'ingresso delle merci al mercato e per il solo fatto dell'ingresso, salvo le imposizioni di particolari corrispettivi per prestazioni e servizi resi dall'Amministrazione municipale.

Le predette occupazioni non rientrano tra quelle previste e disciplinate nella sezione 1ª del presente capo.

Art. 57.

La tassa di cui all'articolo precedente non potrà eccedere i limiti risultanti dalla tabella seguente:

a) per carico di cammello . . . . . . L. 1 —
b) per carico di asino . . . . » 0,50
c) per carico di uomo . . . . » 0,20
d) per carico di carro a due ruote o quattro ruote comunque trainato . . . . . . » 1,50

Automezzo: L. 1,30 fino a 10 sacchi o carico equivalente se in più 0,10 per ogni sacco o carico equivalente.

Il bestiame non è soggetto a pagamento della tassa di cui al presente articolo.

In aggiunta a detta tassa, può essere imposta quella risultante dalla seguente tabella ed entro i limiti nella tabella stessa indicati:

a) per ogni vello ovino . . . . L. 0,30
b) per ogni vello bovino o di cammello . . » 0,60

Sezione 3ª — *Tassa sulle insegne.*

Art. 58.

Sono soggette alla tassa sulle insegne, entro il perimetro dell'abitato, le iscrizioni, avvisi, richiami di pubblicità ed indirizzi anche se luminosi o di proiezione, i segni, i fregi, gli stemmi, gli emblemi, le figure relative all'esercizio di industrie, commerci, professioni, arti e in genere di qualsiasi attività con fine di lucro, che abbiano carattere permanente e siano esposti o comunque visibili al pubblico, collocati su porte o vetrate di accesso agli esercizi, sulle facciate dei fabbricati, nelle finestre e nei balconi ove gli esercizi stessi hanno sede.

Sono esclusi, agli effetti di cui al precedente comma, gli ambiti portuali e, in genere, le zone demaniali marittime.

Art. 59.

La tassa è applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella:

Classe dei municipi (art. 2)	Tassa per ogni lettera	
	minimo	massimo
Classe *A*	L. 0,50	5 —
Classe *B*	» 0,40	4 —
Classe *C*	» 0,30	3 —

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura, si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe.

Le cifre sono tassate come lettere.

La tassa è raddoppiata quando la superficie della insegna e dell'avviso supera il metro quadrato, fino a due metri quadrati: per le superfici maggiori la tassa è stabilita dal podestà con la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 60.

Art. 60.

La tassa è graduata in categorie secondo l'importanza delle strade in cui le insegne sono esposte o dalle quali sono visibili.

Con la stessa deliberazione con cui vengono determinate le categorie, il podestà stabilisce, nei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 59, la tassa da applicarsi a ciascuna categoria.

Tale deliberazione è soggetta all'approvazione del Prefetto coloniale.

Art. 61.

Per le insegne esposte nel corso dell'anno, la tassa decorre dal primo giorno del trimestre solare in corso. La sostituzione di un'insegna con altra non del tutto corrispondente alla prima, è considerata come l'esposizione di una nuova insegna.

Qualora le modificazioni e gli spostamenti delle insegne importino l'applicazione di una tassa maggiore, la differenza è dovuta a decorrere dal primo giorno del trimestre.

Ove importino, invece, l'applicazione di una tassa minore, alla conseguente riduzione si provvederà col ruolo dell'anno successivo.

Art. 62.

Salvo il caso di nuove esposizioni, previste nell'articolo precedente, la tassa è annuale.

La rimozione dell'insegna nel corso dell'anno non dà diritto a rimborso o riduzione della tassa.

Art. 63.

La tassa è dovuta in solido da tutti gli interessati nello esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte e della professione a cui l'insegna si riferisce.

Ove nell'esercizio subentrino nuovi titolari, questi sono responsabili solidalmente con i predecessori della intera tassa dovuta per l'anno in corso e per il precedente.

Art. 64.

Per le insegne redatte in lingua straniera, l'applicazione della tassa è obbligatoria e la tariffa è quintuplicata. Ove l'insegna sia redatta soltanto in parte in lingua straniera, la aliquota aumentata si applica alle sole parole in lingua straniera.

Per le insegne redatte totalmente o parzialmente in lingua straniera il minimo della tassa è fissato in lire 150.

Non sono soggetti all'aumento di cui al presente articolo: i nomi propri stranieri, le denominazioni di ditte straniere o di origine straniera, i termini tecnici, intraducibili in lingua italiana, con cui sono designate macchine, parti di macchine, merci e prodotti stranieri, le diciture e i vocaboli convenzionali creati per indicare qualche oggetto o forma di commercio o industria.

Ai fini del presente articolo le insegne in caratteri arabi o in caratteri israelitici sono considerate come redatte in lingua italiana.

CAPO X.

TASSA DI MACELLAZIONE.

Art. 65.

La tassa di macellazione colpisce gli animali bovini, bufalini, pecorini, caprini, camellidi, equini e suini macellati nel territorio municipale nella misura massima fissata come segue:

Bovini	a capo	L.	40 —
Vitelli bovini	»	»	30 —
Bufalini	»	»	30 —
Vitelli bufalini	»	»	15 —
Camellidi	»	»	30 —
Equini	»	»	15 —
Suini	»	»	15 —
Pecorini e caprini	a capo (fino a 6 kg.)	»	3 —
» »	» (oltre 6 kg.)	»	4,50

Art. 66.

I municipi possono imporre diritti speciali in occasione della macellazione in corrispettivo di particolari prestazioni e servizi resi dall'Amministrazione a richiesta degli interessati.

Le relative tariffe devono essere approvate dal Prefetto coloniale, sentito il Consiglio amministrativo provinciale.

Art. 67.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa insieme coi detentori, i proprietari di bestiame, anche se risiedono in circoscrizioni municipali diverse.

Il municipio ha facoltà di concordare annualmente con gli interessati il numero dei capi di ciascuna specie di bestiame da assoggettarsi alla tassa.

Art. 68.

Sono esenti dalla tassa di macellazione:

a) gli animali macellati a scopi di sacrifici rituali in uso presso le diverse religioni, purchè non siano poi messi in vendita;

b) gli animali macellati per uso del Regio esercito e degli altri corpi armati dello Stato, sempre che la macellazione avvenga in locali o dipendenze di carattere militare.

CAPO XI.

DIRITTI DI PESO PUBBLICO E DI MISURA PUBBLICA E AFFITTO DI BANCHI PUBBLICI.

Art. 69.

La facoltà dei municipi di esercitare, anche con privativa, il diritto di peso pubblico, o di misura pubblica o l'affitto di banchi pubblici, non importa il divieto dell'uso, da parte dei privati, di pesi, misure, e banchi propri, o presi occasionalmente in prestito, per vendere e per esporre merci di loro proprietà.

La prestazione gratuita di pesi, misure e banchi tra privati è consentita, salvo che, per la sua frequenza, danneggi l'esercizio del diritto di privativa da parte del municipio, nel qual caso i contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Il corrispettivo del diritto di peso e misura è a carico di colui che richiede l'operazione.

Art. 70.

La tariffe per il peso pubblico, la misura pubblica o lo affitto di banchi pubblici sono determinate unicamente in base alle quantità pesate o misurate e alle dimensioni dei banchi.

Per il peso pubblico le tariffe devono distinguere il corrispettivo per le stadere a ponte in bilico pei carichi voluminosi e quello per le stadere semplici o a bilico.

Il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara.

Le tariffe sono deliberate dal podestà, pubblicate per il termine di quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e sono soggette all'approvazione del Prefetto coloniale.

Art. 71.

E' in facoltà del municipio o del suo appaltatore di dare in affitto pesi e misure, ma il corrispettivo che si può esigere non deve rivestire il carattere di privativa ed è determinato esclusivamente in base al numero dei giorni per i quali è concesso l'uso dei pesi e delle misure.

CAPO XII.

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA.

Art. 72.

E' data facoltà ai municipi della classe *A* e *B* di istituire contributi di miglioria specifica e di miglioria generica diretti a colpire rispettivamente:

1° l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili e le concessioni di terreni demaniali a scopo agricolo, per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita;

2° l'incremento di valore delle aree fabbricabili, che sia da attribuirsi alla espansione dell'abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal municipio.

Art. 73.

Sono esenti dai contributi di cui all'articolo precedente:

a) i beni appartenenti allo Stato, ai municipi ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

b) le aree sulle quali non possano, per l'esistenza di servitù, sorgere nuove costruzioni, salvo che siano utilizzate nello stato in cui si trovano. Possono inoltre essere colpite dal contributo di miglioria generica quelle aree che da tali servitù vengano liberate per effetto di opere di miglioria.

Art. 74.

L'incremento di valore su cui è applicabile il contributo di miglioria specifica o generica, è calcolato in base alla differenza tra il prezzo di mercato dei beni e delle aree fabbricabili, da determinarsi nella stessa deliberazione con la quale viene stabilita l'applicazione dell'uno o dell'altro contributo, e quello successivamente accertato come agli articoli seguenti.

Dall'incremento di valore si devono detrarre le spese sostenute e la presunta rimunerazione dell'opera eventualmente prestata dal contribuente o da altri componenti la sua famiglia per migliorare i beni a cui l'incremento si riferisce, nonchè gli aumenti di valore dovuti a cause diverse da quelle indicate nell'art. 72.

La somma da ripartire a carico di tutti i proprietari colpiti dal contributo di miglioria specifica non può eccedere, in alcun caso, il trenta per cento della spesa sostenuta dal municipio per l'esecuzione dell'opera, e l'aliquota da applicarsi all'incremento di valore non può superare, per il detto contributo, il quindici per cento dell'incremento stesso.

L'aliquota per il contributo di miglioria generica non può eccedere il quindici per cento del maggiore valore delle aree.

Art. 75.

La deliberazione che istituisce l'uno o l'altro contributo previsto dall'art. 72 e stabilisce le norme per l'applicazione e riscossione di essi, deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre ai contributi, i prezzi dei beni e delle aree, come all'articolo precedente, e le ditte intestatarie.

La deliberazione è depositata per venti giorni nell'ufficio municipale e del deposito viene dato avviso al pubblico con apposito manifesto; essa è inoltre notificata individualmente ai proprietari interessati.

Contro tale deliberazione i proprietari possono ricorrere al Prefetto coloniale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Il Prefetto coloniale può, quando lo creda utile, e deve, quando le parti ne facciano richiesta, sentire gli interessati, personalmente o per mezzo di legali rappresentanti. Egli può inoltre ordinare all'Amministrazione municipale o agli interessati, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritenga necessari e può altresì ordinare inchieste, perizie, verificazioni o accessi sui luoghi a spese della Amministrazione stessa.

Prima di decidere, il Prefetto coloniale deve sentire il Consiglio amministrativo provinciale.

La decisione del Prefetto coloniale deve essere notificata a coloro i cui ricorsi non siano stati accolti; essi possono ricorrere anche per il merito, nel termine di trenta giorni dalla notificazione al Governatore generale la cui decisione non è soggetta ad impugnativa di sorta.

Art. 76.

Il calcolo, di cui al primo comma dell'art. 74, per i beni soggetti al contributo di miglioria specifica, viene effettuato in occasione del primo trapasso di proprietà che dà luogo ad accertamenti del valore, da parte degli uffici finanziari governativi, ai fini dell'applicazione della tassa di registro.

La liquidazione del contributo, avviene di regola, al momento della determinazione definitiva del valore da parte di detti uffici; tuttavia, in pendenza di tale determinazione, può essere liquidato provvisoriamente il contributo sulla base del valore dichiarato dagli interessati, salvo conguaglio.

E' fatto obbligo agli uffici che applicano la tassa di registro di comunicare, senza spesa, ai municipi interessati che ne facciano richiesta, tutte le notizie relative ai contratti di trapasso degli immobili compresi nelle zone soggette a contributo.

Ove entro un quinquennio dal compimento dell'opera non avvengano trapassi di proprietà, il municipio procede, in via presuntiva, all'accertamento dell'incremento di valore.

La relativa deliberazione è notificata al proprietario interessato che può esperimentare i ricorsi previsti negli articoli 99, 104, 106, 110 e 113.

L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta.

Art. 77.

Per l'applicazione del contributo di miglioria generica si osservano le norme del primo, secondo, terzo e sesto comma dell'articolo precedente.

E' in facoltà del municipio di procedere ad accertamenti suppletivi di incremento di valore in occasione dei successivi trapassi di proprietà, finchè l'area rimanga fabbricabile.

Ove in un quinquennio non avvengano trapassi di proprietà oppure l'ultimo accertamento sia fatto da più di tre anni, l'incremento di valore è determinato, in via presuntiva, al momento in cui l'area viene utilizzata a scopo edilizio. Alle relative deliberazioni è applicabile il disposto del quinto comma dell'articolo precedente.

Art. 78.

Il contributo è iscritto a ruolo a carico dei proprietari degli immobili all'atto dell'accertamento. L'iscrizione è fatta con la procedura stabilita per i tributi locali, ma con la rateazione di cui all'articolo seguente. I beni indivisi vengono ripartiti, agli effetti del contributo, nelle quote spettanti ai singoli comproprietari, con l'osservanza del disposto dell'art. 674 del Codice civile.

Le società commerciali e gli altri enti collettivi sono considerati, agli effetti del contributo di miglioria, come unico contribuente.

Per quanto non è disciplinato diversamente dal presente articolo, valgono le disposizioni del capo primo del titolo secondo.

Art. 79.

La riscossione del contributo di miglioria deve effettuarsi, di regola, a rate semestrali non inferiori a dieci, decorrenti:

a) per il contributo di miglioria specifica, dal primo trapasso di proprietà ovvero dall'accertamento fatto dal municipio divenuto definitivo ai sensi del penultimo comma dell'art. 76;

b) per il contributo di miglioria generica, dall'ultimo accertamento eseguito dal municipio divenuto definitivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77.

Il contribuente ha facoltà di anticipare, in tutto o in parte, il pagamento del contributo; in tal caso ha diritto allo sconto al tasso dell'interesse legale, per il periodo di anticipazione.

Il municipio può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il pagamento in un numero di rate non superiori a venti, con l'aggiunta dell'interesse annuo al tasso legale per ogni semestralità, oltre il quinquennio, salvo sempre al contribuente il diritto di rinunziare, in ogni tempo, alla dilazione totale o parziale, con esonero dal relativo interesse.

Art. 80.

Il contributo di miglioria, dovuto ai municipi a norma dei precedenti articoli, viene detratto in sede di valutazione del reddito che debba essere assoggettato ad imposta diretta di Stato per effetto della realizzazione del maggior valore dei beni stessi.

CAPO XIII.

CONTRIBUTO DI FOGNATURA.

Art. 81.

I municipi della classe *A*. possono imporre, in caso di necessità, contributi per la manutenzione delle opere di fognatura di nuova o di vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Governatore generale, sentito il Consiglio di Governo.

Art. 82.

Detto contributo è annuo e non può eccedere tre centesimi per ogni lira di reddito imponibile risultante dai ruoli dell'anno al quale il contributo si riferisce.

Per i fabbricati esenti da imposte, il reddito imponibile è stabilito per via di confronto con i fabbricati che sieno posti in condizioni analoghe.

Il proprietario che abbia concorso alle spese di costruzione della fognatura mediante pagamento del contributo di miglioria, è esonerato per cinque anni, dal contributo di manutenzione.

Art. 83.

Ove una proprietà fronteggi più vie, piazze e aree pubbliche e la fognatura non si estenda che ad alcune di esse e, comunque, sia costruita in modo che una parte di detta

proprietà, non inferiore al quarto, non possa usufruirne il contributo è proporzionalmente ridotto fino a quando le opere di fognatura non siano completate.

Art. 84.

I proprietari degli stabili gravati da contributi di fognatura possono, in qualunque tempo, affrancarli da tale onere mediante il versamento di un capitale pari a venti volte il contributo annuo.

Qualora, in conseguenza di nuove costruzioni o sopraelevazioni il reddito imponibile degli stabili, affrancati da contributi di fognatura, subisca un aumento di almeno un quinto rispetto a quello accertato all'atto dell'affrancazione, è dovuto un contributo suppletivo proporzionato all'aumento del reddito imponibile.

Art. 85.

I contributi di fognatura sono riscossi con ruoli nominativi.

Sono applicabili ai detti contributi le disposizioni del capo primo del titolo secondo concernenti le tariffe, gli accertamenti e i ricorsi.

Art. 86.

Sono esenti dal contributo di fognatura gli stabili appartenenti allo Stato, ai municipi ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

CAPO XIV.

CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DELLE IMMONDIZIE DOMESTICHE.

Art. 87.

I municipi delle classi *A* e *B* che, in aggiunta al servizio obbligatorio di nettezza dell'abitato, provvedono, a proprie spese e con l'osservanza di opportune norme igieniche, approvate dal Prefetto coloniale, sentito il parere del Consiglio provinciale amministrativo, con l'intervento del funzionario preposto al servizio igienico-sanitario del Commissariato, al servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche, sono autorizzati a riscuotere, in base a tariffa, il corrispettivo di quest'ultimo servizio.

L'ammontare complessivo dei corrispettivi per ciascun anno non può superare la somma iscritta nel bilancio municipale dell'anno stesso, quale spesa effettiva pel detto servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.

Art. 88.

Il corrispettivo è dovuto dagli inquilini di case e di appartamenti e dai conduttori di locali a qualunque uso adibiti.

Non sono tenuti al pagamento del corrispettivo coloro che non profittano del servizio municipale o provvedono altrimenti al trasporto delle immondizie dai locali di loro pertinenza, quando sia riconosciuto dal municipio che i mezzi da esso adoperati sono conformi alle esigenze della pubblica sanità o alle disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 89.

La tariffa dei corrispettivi e le norme per le esenzioni in rapporto alle condizioni economiche degli utenti, all'uso cui i locali sono destinati ed alla ubicazione di questi, sono deliberate dal podestà e soggette all'approvazione del Prefetto coloniale.

La riscossione dei corrispettivi è fatta mediante ruoli nelle forme di cui agli articoli 108 e seguenti, ovvero presso l'utente da appositi incaricati, i quali faranno constare degli eventuali rifiuti al pagamento.

CAPO XV.

SOVRIMPOSTA AI DIRITTI GOVERNATIVI PER LA ESTRAZIONE DEL « LAGHBI » DELLE PALME.

Art. 90.

E' data facoltà ai municipi della Libia di sovrimporre alla imposta erariale per la estrazione del « laghbi » delle palme dattilifere esistenti nella circoscrizione municipale.

Art. 91.

La sovrimposta di cui all'articolo precedente non può superare il limite di L. 25 per ciascuna palma incisa.

Essa è dovuta in solido dal proprietario della palma e da colui che chiede ed ottiene il permesso di estrazione dalle competenti autorità governative.

La sovrimposta è percetta contemporaneamente ai diritti governativi.

CAPO XVI.

SOVRIMPOSTA SUI FABBRICATI.

Art. 92.

È data facoltà ai municipi di sovrimporre fino al limite di cinquanta centesimi per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati.

Tale facoltà non può essere esercitata se non a condizione che siano state istituite e poste in riscossione l'imposta di famiglia, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e l'imposta di patente.

Art. 93.

La sovrimposta di cui all'art. 92 viene riscossa insieme al tributo erariale.

Spetta al Prefetto coloniale di fare le necessarie comunicazioni all'ufficio erariale delle imposte per la inscrizione nei ruoli, in base alla deliberazione adottata al riguardo dal podestà.

CAPO XVII.

SOVRIMPOSTA SULLA TASSA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI.

Art. 94.

Ove risultino già applicati i tributi di cui al 2° comma dell'art. 92, i municipi in base a deliberazione del podestà approvata dal Prefetto coloniale hanno facoltà di sovrimporre sino al limite di cinquanta centesimi per ogni lira di imposta erariale di fabbricazione sugli spiriti.

Spetta al Prefetto coloniale di fare le necessarie comunicazioni all'ufficio finanziario perchè sia riscossa e devoluta al municipio la predetta sovrimposta.

TITOLO SECONDO.

Accertamento e contenzioso - Riscossione ed esecuzione forzata.

CAPO I.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO.

Art. 95.

Non oltre il 1° agosto di ciascun anno, i podestà stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Prefetto coloniale e quando sia richiesta dal presente ordinamento, all'approvazione del Governatore generale, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa, diritto e contributo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Art. 96.

Nei primi cinque giorni di settembre il podestà, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti alle imposte e tasse istituite dal municipio.

La denunzia va fatta, di regola, su appositi moduli messi dal municipio a disposizione degli interessati.

La denunzia non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo.

Art. 97.

Le denunzie debbono contenere: nome, cognome, paternità, residenza e abitazione del contribuente, la data in cui vengono presentate, quella in cui è sorto il cespite tassabile e tutte le altre indicazioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Dalle denunzie presentate dai pubblici istituti, enti morali, società commerciali, associazioni, circoli e simili, deve risultare la denominazione dell'istituto, lo scopo, la sede, nonchè le persone che ne hanno la rappresentanza legale e li dirigono.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a cura e, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denunzia è fatta dalla persona che li rappresenta a' termini di legge.

Di ogni denunzia l'ufficio municipale rilascia ricevuta su apposito modulo.

Art. 98.

In base alle denunzie, alle rettificazioni apportatevi di ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi degli altri contribuenti compresi nei ruoli dell'anno in corso, il podestà predispone, con apposita deliberazione, entro il 20 ottobre, le variazioni da introdurre nei ruoli stessi per lo esercizio prossimo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione.

Art. 99.

La deliberazione del podestà è depositata nell'ufficio municipale insieme coi ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi.

Il deposito è reso noto mediante avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Nello stesso termine di venti giorni sono notificate agli interessati dal messo municipale, anche per mezzo della posta, le nuove iscrizioni e variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunzie.

Nei trenta giorni successivi a quello della notificazione gli interessati, ove non sia intervenuto concordato, possono ricorrere alla Commissione di cui all'art. 101.

Quando il ricorso investa accertamenti di ufficio gli interessati devono dichiarare esplicitamente l'importo del tributo che ritengono di dover pagare.

Art. 100.

Il podestà od il funzionario all'uopo delegato, ha facoltà di concordare col contribuente l'ammontare del tributo dovuto.

In tal caso si fa constare dell'accordo mediante dichiarazione datata e firmata da entrambi a pena di nullità.

Se il contribuente non sappia o non possa scrivere ne è fatta menzione nel concordato stesso e terrà luogo della firma del contribuente quella di due testimoni.

L'incarico o mandato a concordare per altri l'ammontare del tributo deve risultare da un atto o lettera anche in carta semplice che rimane negli atti dell'ufficio.

Art. 101.

Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione municipale formata di sei membri, nei municipi appartenenti alle classi *A* e *B*, di quattro in quelli appartenenti alla classe *C*, oltre il presidente.

I membri sono nominati dal podestà. Essi debbono avere i requisiti per la nomina a consultori e devono essere scelti, almeno per metà, fra i contribuenti del municipio. Nei municipi delle classi *A* e *B* due membri almeno debbono essere cittadini libici, nei municipi della classe *C* almeno un membro deve essere cittadino libico.

Il presidente è nominato dal Prefetto coloniale il quale nomina, inoltre, fra i componenti, il vice presidente.

Il segretario municipale o altro impiegato del municipio, funziona da segretario della Commissione ed ha voto consultivo; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

Il presidente ed i commissari durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I commissari debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti l'interesse proprio e dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero di enti e società da essi amministrati o vigilati e presso i quali prestano opera retribuita, oppure di persone con le quali siano legati da contratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice e di associazione in partecipazione.

Art. 102.

Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del municipio o di altre pubbliche Amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori e ad indagini.

Il contribuente che ha ricorso ha diritto, qualora ne faccia domanda, di essere sentito personalmente, o per mezzo di un suo fiduciario.

I ricorsi sono presentati all'ufficio municipale che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione. Il podestà può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente anche per mezzo di un impiegato del municipio; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte.

Art. 103.

La Commissione deve emettere decisioni motivate, non oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.

Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del podestà, al contribuente.

Art. 104.

Contro le decisioni della Commissione di prima istanza gli interessati e il municipio possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione e comunicazione di esse, ricorrere in appello al Consiglio amministrativo provinciale.

I ricorsi degli interessati sono presentati al podestà che ne rilascia ricevute e li trasmette al Prefetto coloniale entro venti giorni, con la copia della decisione notificata e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.

Il ricorso del municipio deve essere notificato agli interessati, i quali possono, entro trenta giorni dalla notificazione, presentare le proprie deduzioni.

Art. 105.

Il Consiglio amministrativo provinciale provvede, di regola, sui ricorsi non oltre 60 giorni dalla comunicazione: può avvalersi delle facoltà indicate nell'art. 102 (primo comma) e deve sentire il ricorrente quando questi ne abbia fatta esplicita richiesta nel ricorso.

Le decisioni, di mano in mano che vengano pronunziate, sono trasmesse al podestà che ne cura la notificazione agli interessati entro dieci giorni dal ricevimento.

Art. 106.

Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi municipali emesse in sede di appello dal Consiglio amministrativo provinciale, è ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimità, e nel termine di tre mesi dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle colonie con legge 23 maggio 1932, n. 665.

Sono aggiunti, quali componenti della Commissione predetta, il direttore generale dei Servizi per la finanza locale presso il Ministero delle finanze, un altro funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per le finanze ed un terzo funzionario di grado 6° designato dal Ministro per le colonie.

Il ricorso prodotto a sensi del primo comma del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo.

Art. 107.

Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 104 e 106, salvo il disposto degli articoli 110 e 111, non è concesso alcun altro gravame nè in via amministrativa nè giudiziaria.

Art. 108.

Sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate, e della deliberazione di cui all'articolo 98, il podestà compila, entro il mese di dicembre, i ruoli principali, comprendendo le partite non contestate, nonchè le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 99.

I ruoli sono resi esecutori dal Prefetto coloniale e poi depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio municipale. Con avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, il podestà rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate.

Art. 109.

Per la partite omesse e per quelle definite nel merito dopo la compilazione dei ruoli principali, sono formati ruoli suppletivi con le norme dei precedenti articoli.

Nei detti ruoli possono essere comprese anche le partite non definite, limitatamente alle somme risultanti dalla denunzia e dai ricorsi delle parti, salvo gli eventuali conguagli dopo esaurita la procedura amministrativa.

Art. 110.

Contro le risultanze dei ruoli si può ricorrere al Prefetto coloniale entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione e per altro errore materiale.

Il Prefetto coloniale può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura.

I provvedimenti del Commissario generale sono definitivi.

Art. 111.

Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, i contribuenti, che non avendo fatta la dichiarazione o rettificazione si ritenessero aver confermato col silenzio i cespiti soggetti al tributo stabilito coll'accertamento precedente, possono ricorrere al podestà o alla Commissione municipale e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il cespite non esisteva o era esente dal tributo.

Art. 112.

In caso di cessazione del cespite soggetto al tributo, qualora non sia diversamente stabilito nelle disposizioni del presente ordinamento che riguardano i singoli tributi, è ammesso lo sgravio del tributo dal trimestre successivo a quello nel quale la cessazione si è verificata, purchè essa sia denunziata al podestà entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o dalla cessazione del cespite, a seconda che la cessazione sia anteriore o posteriore alla pubblicazione del ruolo.

Il podestà esamina la denuncia e quando riconosce in linea di fatto che la cessazione ebbe luogo, provvede allo sgravio della partita.

Dal giudizio del podestà è ammesso ricorso alla Commissione municipale entro 30 giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Decorsi tre mesi dalla cessazione o dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, il contribuente può ricorrere, ma lo sgravio ha effetto soltanto dal trimestre successivo a quello nel quale il ricorso sarà presentato.

Contro le decisioni della Commissione municipale previste nel presente o nel precedente articolo, i contribuenti possono esperire i ricorsi di cui agli articoli 104 e 106.

Art. 113.

Sulle questioni circa la spettanza dei tributi a municipi diversi dello stesso Commissariato provinciale decide, su ricorso dei contribuenti e dei municipi, il Consiglio amministrativo provinciale.

Se le questioni riguardano municipi appartenenti a commissariati provinciali diversi, decide il Governatore generale.

Contro le decisioni previste nel presente articolo non è ammesso gravame alcuno, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 114.

I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti.

Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione al municipio della decisione definitiva.

Art. 115.

Quando la Commissione municipale non adempia al suo compito nel termine stabilito dall'art. 103 e quando il podestà non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente capo, ovvero non curi l'esazione delle imposte, delle tasse e dei contributi, vi provvede di ufficio il Prefetto coloniale mediante un commissario, che ha le facoltà spettanti alla Commissione e al podestà.

Il Prefetto coloniale può dichiarare la decadenza dei membri della Commissione municipale che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive; può, inoltre, decretare lo scioglimento delle Commissioni se non funzionano regolarmente.

Quando il podestà non nomini i membri della Commissione municipale e quando i ruoli municipali siano stati compilati irregolarmente e si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il Prefetto coloniale provvede d'ufficio mediante invio di un commissario.

Nei casi previsti nel presente articolo la spesa dell'invio del commissario è anticipata dal municipio, salvo rimborso verso chi di ragione.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il commissario accerta anche i motivi della mancata compilazione e trasmissione dei ruoli e ne riferisce al Prefetto coloniale per gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere, ove esista, del municipio.

Art. 116.

Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'art. 96, è soggetto ad una sopratassa pari al terzo del tributo dovuto per un anno.

Chiunque abbia presentato una denunzia infedele, in guisa da sottrarsi ad una metà dell'imposta o tassa dovuta, è soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza fra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Art. 117.

Le sanzioni civili previste nel precedente articolo sono applicate dal podestà, previa contestazione all'interessato.

Contro tale provvedimento l'interessato può esperimentare i ricorsi di cui agli articoli 99 e seguenti: la pronunzia definitiva circa l'accertamento del tributo stabilisce altresì la misura della sopratassa da applicarsi.

Quando tra l'Amministrazione interessata e il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunziata alcuna decisione in sede amministrativa, la sopratassa per omessa denunzia è ridotta alla metà e quella per infedele denunzia è annullata.

Le somme dovute in applicazione di questo articolo sono riscosse con le forme e con i privilegi consentiti dalla legge per la riscossione dei tributi municipali e, di regola, insieme col tributo accertato.

Art. 118.

Le sanzioni civili applicate in dipendenza dei precedenti articoli sono condonabili soltanto con provvedimento legislativo.

Art. 119.

Le imposte, le tasse e i contributi a favore dei municipi sono di regola riscossi in sei rate bimestrali alle scadenze previste per i tributi diretti erariali.

Quando ciò non sia possibile, la riscossione può effettuarsi in numero di rate bimestrali non inferiore a quattro da determinarsi dal Prefetto coloniale con lo stesso provvedimento che rende esecutivo il ruolo.

È pure in facoltà del Prefetto coloniale di autorizzare in ogni tempo, per comprovate ragioni di urgenza, la compilazione di ruoli straordinari per i tributi municipali e di fissare il numero e le scadenze delle rate.

Art. 120.

I crediti per i tributi municipali riscuotibili mediante ruoli previsti nel presente ordinamento, godono dei privilegi stabiliti dagli articoli 1957 e 1962 del Codice civile secondo la natura del tributo, subordinatamente ai diritti spettanti allo Stato in virtù dei citati articoli.

Art. 121.

Per l'accertamento ed i ricorsi relativi ai tributi municipali non riscuotibili a mezzo di ruoli, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 96 e seguenti, bensì quelle qui appresso stabilite e quelle contenute nei regolamenti governativi o municipali, che all'uopo potranno essere emanati.

Contro i provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi indicati nella prima parte del presente articolo, i contribuenti possono direttamente ricorrere, in sede amministrativa, entro trenta giorni successivi alla data dell'eseguito pagamento del tributo, soltanto alla Commissione municipale di cui all'art. 101, la quale deve provvedere non oltre un mese dalla presentazione del ricorso e la decisione deve essere notificata al ricorrente a cura del podestà.

Il ricorso non è ammesso se non è corredato del certificato dell'eseguito pagamento del tributo.

Contro il provvedimento della Commissione sono ammessi i ricorsi alle Commissioni di cui agli articoli 105 e 106 con esclusione di qualsiasi successivo gravame sia in via amministrativa che giudiziaria.

Art. 122.

Salvi i casi in cui sia stabilita una pena più grave, le violazioni alle norme del presente ordinamento riguardanti l'applicazione dei tributi ed a quelle dei relativi regolamenti governativi e municipali, sono punite, oltre che con le sanzioni civili eventualmente comminate nei singoli casi, con l'ammenda fino a lire cinquecento.

E' ammesso il procedimento amministrativo dell'oblazione.

E' punito con la multa da una a dieci volte l'imposta e comunque mai in misura inferiore alle lire cinquanta, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta di consumo di cui all'articolo 27, anche mediante abuso delle relative esenzioni.

A colui che nei tre anni precedenti abbia già riportato tre condanne per i delitti previsti nel precedente comma, può inoltre essere applicata la pena della reclusione estensibile a tre mesi.

Art. 123.

Sulle somme riscosse per ammende, dopo prelevate le spese, il 50 per cento è devoluto al municipio, anche nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi sia appaltato.

Le somme rimanenti sono devolute parimenti al municipio, ma destinate ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati. Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite in regolamenti emanati dal podestà e che saranno sottoposti all'approvazione del Prefetto coloniale.

Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a beneficio del municipio.

Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa dal Governatore generale; contro la decisione del Governatore generale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

CAPO II.

RISCOSSIONE ED ESECUZIONE FORZATA

Art. 124.

Per i tributi che non sono riscuotibili in base a ruolo, indipendentemente da quanto prescrive l'art. 122 e salvo contrarie disposizioni chiunque non paghi il tributo e la rata di tributo dovuta il giorno in cui il pagamento deve aver luogo giusta le disposizioni contenute nel presente ordinamento e nei relativi regolamenti governativi e municipali, che potranno essere emanati, è soggetto ad una indennità di mora, che viene applicata dal podestà, in ragione del 10 per cento della somma di cui sia debitore.

Trascorsi otto giorni da quello in cui doveva aver luogo il pagamento, il podestà fa notificare ai debitori morosi un avviso dell'ammontare del debito, indennità di mora compresa, con diffida a soddisfarlo entro cinque giorni.

Per i contribuenti irreperibili l'affissione dell'avviso all'albo pretorio del municipio tiene luogo della notifica dell'avviso stesso.

Trascorso inutilmente detto termine di cinque giorni, l'Amministrazione municipale procede al pignoramento, a mezzo del messo, delle attività mobiliari del debitore moroso.

L'atto di pignoramento deve essere redatto in presenza di due testimoni e deve contenere le generalità del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del credito per il quale si procede, la qualità, la quantità ed il valore approssimativo delle attività pignorate, le generalità del custode ed infine l'intimazione che, trascorsi dieci giorni, sarà proceduto alla vendita degli oggetti pignorati, con le norme comuni vigenti in Libia.

Nulla è innovato alla procedura ordinaria per quanto si riferisce al pignoramento dei beni mobili presso terzi, ed all'assegnazione di crediti in pagamento.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovute al contribuente si fa dal messo mediante consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare al municipio il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute.

Copia dell'atto contenente l'ordine di pagare sarà consegnata dal messo al debitore principale.

Nel caso di pignoramento di pigioni o fitti già scaduti, l'affittuario o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del credito del municipio nel termine di giorni cinque dal pignoramento e fino alla concorrenza del proprio debito.

Art. 125.

Per le somme dovute ai municipi per qualsiasi tributo municipale previsto dal presente ordinamento, sono ammessi i pignoramenti o sequestri sugli stipendi, paghe, mercedi, salari, assegni, indennità, pensioni e indennità che tengano luogo di pensioni e compensi di qualsiasi genere, corrisposto dallo Stato, dai municipi o da altre pubbliche Amministrazioni ai loro dipendenti, fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto.

Art. 126.

Quando la procedura mobiliare sia risultata infruttuosa o insufficiente si può procedere alla esecuzione immobiliare.

Per la esecuzione sugli immobili la notificazione dell'avviso di pagamento tiene luogo alla notifica del titolo esecutivo.

In tutto il resto si segue il procedimento ordinario per le esecuzioni immobiliari.

Art. 127.

La vendita all'incanto tanto degli immobili che degli oggetti mobili sono fatte col procedimento ordinario vigente in Libia.

Tutte le spese di notifiche, verbali e simili compresi i diritti spettanti ai messi, testimoni o ad altri nella misura indicata dalle tariffe vigenti in Libia, sono a carico dei debitori.

TITOLO TERZO

Riscossione dei tributi municipali a mezzo di esattori e di appaltatori.

Art. 128.

La riscossione dei tributi municipali da eseguirsi giusta le disposizioni del presente ordinamento, a mezzo di ruoli, deve effettuarsi con le norme per la riscossione delle imposte dirette erariali e deve essere affidata agli esattori di dette imposte.

Fino a quando non saranno emanate le predette norme, la riscossione a mezzo di ruoli dei tributi municipali, avrà luogo in base alle disposizioni del decreto del Governatore della Tripolitania 14 ottobre 1927-V, serie A, n. 673.

Art. 129.

Per la riscossione dei tributi municipali non riscuotibili, giusta le disposizioni del presente ordinamento, a mezzo di ruoli, i municipi possono fare appalti a canone fisso o ad aggio.

Agli appalti sono applicabili le relative norme dell'ordinamento dei municipi libici, e quelle del presente titolo.

Art. 130.

Non possono essere appaltatori:

1° i membri del Consiglio amministrativo provinciale;
2° i membri delle Commissioni di cui all'art. 101;
3° i ministri dei culti;
4° i pubblici impiegati in attività di servizio, il podestà il vice podestà, che avendo avuta parte nell'amministrazione del comune, non hanno reso i conti, ovvero, che, dichiarati debitori, sono morosi al pagamento;
5° i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con il podestà, con il vice podestà, e con il segretario municipale;
6° coloro che sono stati dichiarati decaduti da esattori e appaltatori del servizio di riscossione di tributi municipali per continuate irregolarità e reiterati abusi commessi in precedenti gestioni;
7° coloro che sono in lite con il municipio in dipendenza di precedenti gestioni;
8° coloro che, per legge o per provvedimenti giudiziali, non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori;
9° coloro che sono in stato di interdizione o inabilitazione per infermità di mente;
10° i condannati per mendicità;
11° i condannati a pene restrittive della libertà personale;
12° i condannati per reati di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsiasi condono ed indulto;
13° coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva, nonchè gli ammoniti a norma di legge, i soggetti alla libertà vigilata e gli assegnati al confino di polizia.

Tale incapacità cessa cinque anni dopo cessata la esecuzione della misura di sicurezza detentiva, l'ammonizione, la vigilanza o il confino;

14° gli esercenti locali di meretricio;
15° coloro che non dimostrano di avere idoneità a ben condurre la gestione con un certificato rilasciato dal Prefetto coloniale.

Art. 131.

L'appaltatore subentra in tutti i diritti ed obblighi del municipio verso i contribuenti, e le facoltà dei suoi agenti sono equiparate, per tutti gli effetti del presente titolo, a quelle degli agenti municipali.

Gli agenti devono avere i requisiti prescritti dall'ordinamento dei municipi libici e quando detti agenti siano addetti alla riscossione od alla vigilanza devono essere muniti di apposita patente, che è rilasciata dal podestà.

I municipi delle classi *A* e *B* possono stabilire che gli agenti debbono essere scelti tra coloro che abbiano conseguito speciale abilitazione in seguito ad esami le cui norme saranno stabilite nel regolamento municipale.

L'appaltatore stesso conserva il diritto di escutere con i privilegi fiscali i debitori morosi per tributi municipali per il periodo di un anno dalla data di cessazione dell'appalto.

Art. 132.

L'appaltatore provvede direttamente alla nomina del personale a lui occorrente per la esecuzione dell'appalto, che deve essere scelto tra persone aventi almeno i requisiti di cui al 2° comma del precedente articolo 131.

Art. 133.

La riscossione dei tributi non riscuotibili a mezzo di ruoli periodici, istituiti ed aumentati nel corso dell'appalto, deve essere affidata all'appaltatore in carica.

Sul maggiore provento derivante dall'aumento dei tributi già esistenti è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 per cento; su quello, invece, derivante dai tributi di nuova istituzione, è dovuto all'appaltatore stesso un aggio nella misura dal quinto al terzo di quello stabilito nel contratto di appalto in corso, e, in ogni caso, non inferiore al 4 per cento.

Se l'appalto è a canone fisso, l'appaltatore è tenuto a corrispondere un congruo aumento del canone stesso da stabilirsi fra municipio ed appaltatore con contratto suppletivo.

In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione dei nuovi tributi e l'aumento del canone è determinato con la procedura stabilita nell'articolo seguente, e con uguale procedura è determinato l'aumento di aggio e la diminuzione di canone eventualmente spettante all'appaltatore in caso di abolizione o di riduzione dei tributi deliberata nel corso dell'appalto.

Le predette disposizioni sono applicabili anche per gli aumenti o diminuzioni di proventi in dipendenza di provvedimenti legislativi che sopprimano, modifichino o stabiliscano esenzioni dai tributi municipali oggetto dell'appalto.

L'appalto non può essere ceduto, senza il consenso del podestà, prestato mediante deliberazione da approvarsi dal Prefetto coloniale.

Art. 134.

La definizione delle controversie indicate nel quarto comma del precedente articolo è demandata ad una Commissione arbitrale composta da un funzionario, designato dal Prefetto coloniale il quale la presiede, e di due arbitri, nominati l'uno dal municipio e l'altro dall'appaltatore. Qualora le parti non vi provvedano, i due arbitri sono nominati, rispettivamente, dal Prefetto coloniale o dal presidente del Tribunale.

Le decisioni pronunciate dalla Commissione arbitrale non sono soggette a gravame alcuno, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e non sono soggette ad azione di nullità.

Le indennità a favore dei componenti la Commissione arbitrale sono liquidate dal Prefetto coloniale.

Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione del presente articolo sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Saranno registrati con la tassa fissa di L. 10 i contratti modificativi di quelli in corso, stipulati tra i municipi e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento della predetta Commissione.

Art. 135.

I municipi che dànno in appalto a canone fisso la riscossione dei tributi debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a due rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione.

Nei casi di ritardo a prestare la cauzione e a stipulare il contratto si applicano le disposizioni dell'art. 138.

Qualora il canone venga aumentato ai sensi del terzo comma dell'art. 133, deve corrispondentemente essere aumentata la cauzione.

Art. 136.

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa del municipio alle scadenze stabilite nei contratti e nei capitolati, ed in caso di ritardo è sottoposto all'indennità di mora del 7 per cento sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai municipi stessi col procedimento ingiunzionale, vigente per la riscossione delle tasse sugli affari in Libia.

I municipi, in caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme in vigore per la escussione degli esattori municipali.

Art. 137.

Agli appaltatori che non rilascino ai contribuenti le bollette dei tributi pagati e che illecitamente ribassino le tariffe dei tributi deliberate dai municipi e che non riscuotino in conformità delle tariffe, su denunzia del podestà e anche d'ufficio, è applicabile una ammenda da L. 50 a L. 500.

Detta pena è applicata dal Prefetto coloniale e può essere ricuperata a norma del precedente articolo.

Art. 138.

Il Prefetto coloniale, sentito il Consiglio amministrativo provinciale, sopra richiesta da farsi con deliberazione del podestà, e anche d'ufficio, può pronunziare la decadenza dell'appaltatore con decreto motivato.

La decadenza può essere pronunziata nei seguenti casi:

1° quando non sia stata prestata o completata la cauzione nel termine rispettivamente prescritto o prorogato, ovvero quando l'appaltatore non siasi presentato a stipulare il contratto nel giorno fissato dal municipio o dal Prefetto coloniale;

2° quando l'appaltatore non rinnovi l'assicurazione degli incendi dei fabbricati offerti in cauzione;

3° per continuate irregolarità o reiterati abusi verificatisi nella gestione;

4° per abbandono dell'ufficio;

5° per la scoperta preesistenza o per la verificatasi sopravvenienza, durante l'appalto, di uno dei casi che rendono l'appaltatore incompatibile a coprire la carica a norma dell'art. 130.

Contro il decreto del Prefetto coloniale è ammesso il ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione al Governatore generale, il quale decide con provvedimento non sottoposto a gravame alcuno, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 139.

Negli appalti ad aggio, questo si determina sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione.

Nei relativi contratti può essere stabilito un minimo di provento, che l'appaltatore deve garantire e versare al municipio.

Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone e ditte che abbiano un'adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica.

Quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero quando gravi ragioni consiglino di prescindere dalla licitazione stessa, il Prefetto coloniale può autorizzare il conferimento della gestione ad aggio mediante trattativa privata con le persone o ditte in possesso dei requisiti sopraindicati.

Art. 140.

L'appaltatore ad aggio ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale; di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese, e di versare alla cassa municipale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione.

Mancando ad uno solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore è dichiarato immediatamente decaduto con deliberazione del podestà da notificarsi da un ufficiale giudiziario ed anche dal messo municipale, e il municipio, senza ulteriore formalità e indipendentemente da qualsiasi opposizione amministrativa e giudiziaria può immettersi subito nel possesso della gestione.

Sono applicabili agli appalti ad aggio le disposizioni del presente titolo concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto da questo articolo e da quello precedente.

Art. 141.

Quando la gestione in economia dei tributi non riscuotibili a mezzo di ruoli ed indicati nella prima parte dell'art. 129 non proceda regolare ed ordinata, il Prefetto coloniale, sentito il Consiglio amministrativo provinciale, può sostituirvi l'appalto.

La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il Prefetto coloniale ritenga, a suo discrezionale giudizio, che il municipio non ritragga dalla gestione autonoma tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilità economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresì delle necessità del bilancio municipale.

I provvedimenti del Prefetto coloniale sono definitivi e non soggetti ad impugnativa alcuna.

Art. 142.

Su domanda del podestà, il Prefetto coloniale, sentito il Consiglio amministrativo provinciale, può autorizzare i municipi e confermare, per un triennio, l'appaltatore in carica, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano per nessun rispetto più onerose per i municipi di quelle del contratto vigente.

L'appaltatore che chiede la conferma deve farne domanda al podestà almeno sei mesi prima della scadenza dell'appalto.

TITOLO QUARTO

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 143.

E' data facoltà al Governatore generale di concedere sanatoria per tutte indistintamente le deliberazioni, le tariffe e gli atti di accertamento nei riguardi dei quali sia sorta o possa comunque sorgere contestazione, in sede amministrativa o giudiziaria, circa la loro legittimità ed in base ai quali le amministrazioni municipali della Libia abbiano applicato e riscosso anteriormente alla entrata in vigore del presente ordinamento, tributi di carattere municipale.

I tributi municipali attualmente in vigore in Libia, in base agli atti, deliberazioni e tariffe indicati nella prima parte del presente articolo, potranno continuare ad essere applicati e riscossi fino a tutto l'anno successivo alla predetta entrata in vigore.

Sei mesi prima del termine suindicato le amministrazioni municipali della Libia debbono provvedere alla revisione di

tutti i tributi municipali attualmente in vigore, qualunque sia il loro carattere e la loro denominazione, allo scopo di renderli pienamente rispondenti alle norme contenute nel presente ordinamento.

Decorso inutilmente tale termine, provvede il Prefetto coloniale mediante apposito commissario, a spese dei responsabili dell'inadempimento.

Decorso il termine anzidetto, saranno ritenuti nulli ed inefficaci ad ogni effetto, tutti indistintamente gli atti, le deliberazioni e le tariffe in materia di tributi municipali che risulteranno, in tutto o in parte, in contrasto con le norme contenute nel presente ordinamento.

Art. 144.

Il Governatore generale della Libia è autorizzato ad emanare, con suo decreto, tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente ordinamento, nonchè di stabilire, parimenti con decreto, i principali modelli da adottare dai municipi della Libia in applicazione delle norme contenute nell'ordinamento medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. **2608.**

Dichiarazione formale dei fini della Pia Associazione Monte di Gesù, in Andria (Bari).

N. 2608. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita Pia Associazione Monte di Gesù, in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. **2609.**

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Antonio da Padova in Avellino, e di S. Bernardino da Siena, in Montella (Avellino).

N. 2609. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite di S. Antonio da Padova in Avellino, e di S. Bernardino da Siena, in Montella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. **2610.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Giustina Vergine e Martire, in Serravalle di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 2610. R. decreto 25 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Giustina Vergine e Martire, in Serravalle di Vittorio Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. **2611.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Armene della Immacolata Concezione, in Roma.

N. 2611. R. decreto 25 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Armene della Immacolata Concezione, con sede in Roma, via Vincenzo Monti n. 9.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. **2612.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia della Beata Vergine Madre della Provvidenza, in Roma.

N. 2612. R. decreto 25 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vicario Generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 19 marzo 1937, relativi alla erezione della nuova parrocchia della Beata Vergine Madre della Provvidenza in Roma, via Donna Olimpia n. 37.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. **94.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 95.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 96.

9ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 14 febbraio 1938-XVI, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTÀ,

Il contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo dei decorati di medaglia d'oro, gravante su apposito fondo annualmente inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, viene, per determinazione del Governo di Vostra Maestà, in considerazione degli aumentati bisogni dell'ente, che attua provvidenze di carattere assistenziale in favore degli appartenenti, ripristinato nell'annua somma di L. 36.000 pari alla misura massima altra volta raggiunta dal contributo stesso.

Poichè il contributo in parola viene inscritto in bilancio suddiviso in quote semestrali, è, al presente, da autorizzare l'assegnazione della semestralità corrispondente al periodo gennaio-giugno del corrente anno, giusta la nuova misura accordata e, cioè, in ragione di L. 18.000.

Per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, la somma indicata viene attinta al fondo di riserva per le spese impreviste ed inscritta in bilancio a' sensi del decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili lire 20.220,550;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire diciottomila (L. 18.000) da assegnare, in conto competenza, al capitolo n. 451 (aggiunto): « Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'Oro » dello stato di previsione predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 19. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1938-XVI.

Norme per la concessione dell'impiego di zucchero denaturato nell'alimentazione delle api.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di legge sugli zuccheri 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919;

Determina:

Art. 1.

Lo zucchero destinato all'alimentazione delle api, per fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, dev'essere denaturato presso zuccherifici espressamente autorizzati dal Ministero delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale di zucchero, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

Art. 2.

Il prodotto, come sopra denaturato, dovrà essere confezionato in pani del peso di circa kg. 5 ciascuno e delle dimensioni di cm. 9 x 13 x 29 racchiusi in carta paraffinata od oleata e poscia ravvolti in altra carta di colore azzurro.

Ciascun pane dovrà portare sulle due maggiori faccie la scritta « *attenzione! non commestibile per l'uomo* » impressa a grandi lettere con la sostanza colorante oricello.

Inoltre i pacchi dovranno portare all'interno un cartello sul quale sarà indicato che il prodotto è riservato esclusivamente all'alimentazione delle api e che il suo impiego in usi diversi è punito con le penalità previste dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 3.

Lo zucchero da adulterare sarà estratto dai magazzini di fabbrica in base alla dichiarazione serie *H*, mod. 13, da redigersi in doppio originale, e dovrà essere trasportato sotto vigilanza fiscale nei locali di denaturazione.

Le operazioni di adulterazione dello zucchero saranno eseguite in presenza di almeno due agenti dell'Amministrazione finanziaria di differente grado e categoria.

L'avvenuta denaturazione sarà fatta constare con apposito verbale da redigere a tergo della dichiarazione sopra indicata.

Un esemplare di esso dovrà essere allegato al registro di magazzino della fabbrica e l'altro esemplare sarà posto a corredo di apposito registro di carico e scarico da tenersi dallo zuccherificio interessato per annotarvi il movimento dello zucchero denaturato.

Questo, qualora non venga subito spedito agli Enti ed agli apicultori di cui all'art. 4, sarà custodito in apposito magazzino, munito di doppia chiave di cui una sarà tenuta in consegna dal personale finanziario addetto alla vigilanza dello zuccherificio.

Art. 4.

Sono autorizzati a ricevere lo zucchero denaturato i Consorzi agrari ed i Consorzi provinciali degli apicultori, nonchè i privati apicultori che saranno autorizzati dalla Confederazione fascista degli agricoltori - sezione apicultori italiani di Roma.

Le richieste di spedizione dovranno pervenire allo zuccherificio per il tramite della Confederazione predetta la quale comunicherà altresì all'Ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione trovasi lo zuccherificio, l'elenco nominativo degli apicultori e degli Enti ai quali dovrà spedirsi il prodotto, con l'indicazione dei singoli nominativi.

Art. 5.

Le spedizioni del prodotto dello zuccherificio agli Enti indicati al precedente art. 4 saranno effettuate con bolletta di cauzione senza la materiale prestazione del deposito.

Gli Enti medesimi dovranno tenere apposito registro di carico e scarico. Nella parte del carico di detto registro dovranno essere annotate le quantità di prodotto ricevuto, con riferimento alla bolletta di cauzione e, dalla parte dello scarico, le quantità spedite o consegnate ai singoli apicultori con indicazione del loro esatto recapito, nonchè della località in cui trovansi gli alveari.

Sono esonerate dal vincolo della bolletta di cauzione le partite di prodotto spedite direttamente dallo zuccherificio agli apicultori e così pure le rispedizioni del prodotto stesso ai singoli apicultori da parte dei Consorzi agrari e dei Consorzi provinciali degli apicultori.

Art. 6.

Le spese per l'assistenza del personale finanziario alle operazioni di estrazione e di denaturazione dello zucchero saranno poste a carico dello zuccherificio.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico erariale, nella cui giurisdizione ha sede lo zuccherificio che effettua la denaturazione dello zucchero, comunicherà le spedizioni di zucchero denaturato agli uffici tecnici ove risiedono gli Enti ed i privati apicultori destinatari, nonchè ai competenti Comandi della Regia guardia di finanza, per quella vigilanza saltuaria che sarà ritenuta necessaria ad evitare l'eventuale fraudolento impiego dello zucchero denaturato in usi diversi da quello consentito.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(829)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1938-XVI.
Disposizioni concernenti la corresponsione degli assegni familiari al personale addetto a servizi di vigilanza e di guardianaggio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, che dà facoltà al Ministro delle corporazioni di determinare a quale, tra le gestioni istituite per l'industria, l'agricoltura, il commercio e il credito e l'assicurazione, sia da attribuirsi la corresponsione degli assegni familiari dovuti ai dipendenti da datori di lavoro non rappresentati dalle Confederazioni dei datori di lavoro degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, e delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Vista la richiesta della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti per la corresponsione degli assegni familiari ai dipendenti dell'Istituto di vigilanza dell'Urbe, da essa gestito, e per l'attribuzione del relativo servizio ad una delle gestioni suindicate;

Ritenuto che ai dipendenti dell'Istituto predetto e a tutti quelli addetti ai servizi di vigilanza, custodia e d'investigazione per conto terzi svolta da Enti pubblici, da altri Enti e da privati, a norma dell'art. 134 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, spettano gli assegni familiari, in osservanza della disposizione di carattere generale, dell'art. 1, comma 1, del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 succitato, per la quale viene assicurato il godimento di essi a tutti i capi famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi;

Considerato che nei riguardi dei dipendenti in questione, quando prestino la propria opera in servizi svolti da enti pubblici, non può trovare applicazione la esclusione dal regime degli assegni familiari prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1937 precitato per il personale vero e proprio degli enti predetti;

Considerato che i datori di lavoro dei dipendenti predetti non sono inquadrabili sindacalmente in nessuna delle Confederazioni degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Considerato che, esercitando i dipendenti stessi attività in genere affini a quella commerciale, è opportuno affidare alla gestione degli assegni per il commercio la corresponsione degli assegni familiari ad essi dovuti, e che solo per il personale di Enti e Istituti comunque denominati di guardianaggio e di vigilanza campestre, in relazione al carattere sussidiario delle sue prestazioni per le attività agricole e forestali, il servizio degli assegni è da attribuirsi alla gestione per l'agricoltura;

Ritenuto che in ogni caso per le guardie giurate alle dirette dipendenze di un privato datore di lavoro, che prestano la loro opera per la sua azienda, il servizio degli assegni familiari è di competenza della gestione cui appartiene l'azienda stessa;

Ritenuto che le guardie giurate per le mansioni cui provvedono sono da considerarsi come operai agli effetti della determinazione degli assegni loro dovuti;

Decreta:

La corresponsione degli assegni familiari al personale addetto a servizi di vigilanza e di investigazione svolti per conto di terzi da Enti pubblici, da altri Enti, e da privati è affidata alla gestione per il commercio, secondo le disposizioni del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, e dal contratto collettivo 3 agosto 1937 di cui all'allegato n. 1191 del fascicolo 31 agosto 1937 del Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni.

È fatta eccezione per la corresponsione degli assegni dovuti al personale di enti e istituti di guardianaggio e di vigilanza campestre, che viene affidata alla gestione per l'agricoltura con l'osservanza delle disposizioni dei Regi decreti suindicati.

In ogni caso il servizio degli assegni per le guardie giurate alle dipendenze dirette di un privato datore di lavoro, che prestino la loro opera per la sua azienda, è di competenza della gestione cui appartiene l'azienda stessa.

Agli effetti della determinazione della misura degli assegni le guardie giurate sono considerate operai.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(830)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Ferrera Cenisio (Torino), delimitata dai seguenti confini:

Lago del Pré - Rio Savalino - Lago del Moncenisio - Ospizio - Rio Roncia - Affluente fino al colle Chapeau - Confine Italo-Francese - Monte Lamet - Rio del Court - Mulattiera per Margheria di dietro - Strada nazionale del Moncenisio - Rio Giaset - Lago Bianco - Colle Giaset - Confine Italo-Francese - Lago del Pré;

Visti i decreti Ministeriali 3 agosto 1936 e 17 marzo 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 luglio 1935, 3 agosto 1936 e 17 marzo 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(810)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Salabertano (già Salbertrand) (Torino), delimitata dai seguenti confini:

Punta Vallonetto - Rio Secco - Strada Fenile Pramant Rio Chantaloup - Strada nazionale del Monginevro - Ponte Ventoux - Confine del comune di Ulzio sino alla punta Vallonetto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 marzo 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di L. 133, n. 506666, serie III, rilasciata il 5 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Caltagirone per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento (immobiliare), dovuta da Angelico Concetta e Francesca fu Francesco, inscritte all'art. 105/812 di ruolo, con delega ad Angelico Raffaele fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

(813) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21-22 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di novembre 1937-XVI.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 21-22, anno 1937, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
13- 8-1937	S.A.I.R. Soc. An., a Nembro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	56155	12-11-1937
13- 8-1937	S.A.I.R. Soc. An., a Nembro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	56156	12-11-1937
13- 8-1937	S.A.I.R. Soc. An., a Nembro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	56157	12-11-1937
3- 6-1937	G. A. Scheid'sche Affinerie, a Vienna.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe di metalli.	56168	12-11-1937
23- 6-1937	Ditta Ettore Ugolotti di Antonio, a Panocchia di Vigatto (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	56192	18-11-1937
13- 8-1937	S.A.I.R. Soc. An., a Nembro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	56210	18-11-1937
5- 6-1937	Arturo Ansaloni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per olmi nani.	56214	22-11-1937
25- 9-1937	Ente Seme Bietole Zuccherine, a Roma.	Marchio di garanzia per semi di bietole zuccherine. (Marchio trascritto a norma dell'articolo 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568).	56290	29-11-1937
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
7- 6-1937	Latteria di Cavaso, Soc. An. Coop., a Cavaso del Tomba (Treviso).	Marchio di fabbrica per burro.	56127	8-11-1937
15- 6-1937	Ditta H. di P. Nahum, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per thè.	56131	8-11-1937
16- 7-1937	Ditta E.C.P.A. Estratti Carne Puri Aromatizzati di Vittorio Gallo, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti di carne, di carne e vegetali e di vegetali	56140	8-11-1937
22- 5-1937	Ditta Latterie Fratelli Arnoldi, ad Orzinuovi (Brescia).	Marchio di fabbrica per burro.	56163	12-11-1937
9- 7-1937	Pietro Salvo, ad Imperia-Porto Maurizio.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	56169	12-11-1937
9- 7-1937	Pietro Salvo, ad Imperia-Porto Maurizio.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	56170	12-11-1937
10- 6-1937	Società in nome collettivo « Rio D'Oro », Estratti alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di carne ed estratti vegetali.	56182	16-11-1937
12- 6-1937	Soc. Anon. Franck - Industria nazionale dei succedanei del caffè, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	56183	16-11-1937
12- 6-1937	Soc. Anon. Franck - Industria nazionale dei succedanei del caffè, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	56184	16-11-1937
21- 6-1937	Fargion Giacobbe fu Rahmin, a Tripoli.	Marchio di commercio per thè.	56190	16-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
16- 6-1937	Soc. An. Cooper. Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano.	Marchio di fabbrica per burro.	56191	18-11-1937
24- 6-1937	Shepherd's Industries Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per sostanze usate come alimenti od ingredienti di alimenti.	56195	18-11-1937
5- 8-1937	Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto a base di glicerofosfati, galega, anici e finocchio per aumentare e migliorare il latte delle nutrici.	56207	18-11-1937
20- 3-1937	Rambaldo di Collalto e S. Salvatore, a Susegana (Treviso).	Marchio di fabbrica per burro.	56222	22-11-1937
29- 4-1937	Società Anonima Latteria Igienica Alimentare Piacentina, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per burro.	56223	22-11-1937
24- 5-1937	Soc. An. Coop. Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	56224	22-11-1937
24- 5-1937	Soc. An. Coop. Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	56225	22-11-1937
24- 5-1937	Soc. An. Coop. Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	56226	22-11-1937
24- 5-1937	Soc. An. Coop. Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	56227	22-11-1937
3- 6-1937	Soc. An. Coop. Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	56228	22-11-1937
10- 6-1937	Società in nome collettivo « Rio D'Oro », Estratti alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di carne ed estratti vegetali.	56230	22-11-1937
19- 8-1937	Ditta G. Feletti & C. dei Fratelli Brosio Maria, Mario ed Edoardo, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, cioccolato e confetti.	56260	25-11-1937
11- 8-1937	Otello Piersanti, a Napoli.	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	56268	25-11-1937
23- 8-1937	A.P.A.N. Anonima Prodotti Agricoli Nuoresi, a Roma.	Marchio di fabbrica per formaggio pecorino.	56273	29-11-1937
20- 8-1937	Ditta Francesco Spinelli & Gaetano Schiavo, a Nocera Inferiore (Salerno).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	56277	29-11-1937
11- 8-1937	Ditta Matteo & Luigi D'Alessio, a Nocera Inferiore (Salerno).	Marchio di fabbrica per conserve di pomodoro.	56283	29-11-1937
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
11- 8-1937	Angela Rosa Tantardini vedova Pellicanò, a Milano.	Marchio di fabbrica per vino.	56150	8-11-1937
7- 6-1937	Martini & Rossi S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore.	56130	8-11-1937
16- 7-1937	Ditta Cav. Pietro Bordiga, a Cuneo.	Marchio di fabbrica per vini, vermut, aperitivi, liquori, sciroppi con e senza alcool.	56135	8-11-1937
13- 4-1937	S. A. Boniscontro & Schiapparelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per polveri per acqua da tavola.	56162	12-11-1937
7- 6-1937	Ditta « Figli di Aquilino Galimberti », a Varedo (Milano).	Marchio di fabbrica per bibita dissetante a base di sugo d'arancia.	56181	16-11-1937
15- 6-1937	Orsi Emilio, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite preparate con acque gassose, bibite in genere, acque gasate, acque minerali e di seltz, sciroppi e liquori.	56186	16-11-1937
17- 6-1937	Lodovico Baldizzone, a Genova.	Marchio di fabbrica per vino.	56189	16-11-1937
6- 7-1937	Rocco Romano, a Napoli.	Marchio di commercio per vini.	56239	25-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
11- 8-1937	Danilo Chellini, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per vini bianchi e vini rossi, vini liquorosi, vermut, bevande alcooliche e non alcooliche.	56285	29-11-1937
14- 8-1937	Società Anonima Birra Messina, a Messina.	Marchio di fabbrica per birra.	56287	29-11-1937
27- 7-1937	Consorzio Cantine Sociali Istriane Società Anonima Cooperativa a Pola.	Marchio di fabbrica per vini.	56288	29-11-1937
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
12- 2-1937	Dina Manfredini, a Carrara.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	56123	8-11-1937
4- 6-1937	Rosaria Russolillo vedova Kunz, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli, barba, baffi.	56124	8-11-1937
10- 6-1937	Ditta Laurisa, a Napoli.	Marchio di fabbrica per rossetto per le labbra, rosso per le guancie, ciprie e smalto per le unghie.	56126	8-11-1937
8- 6-1937	Società Anonima Stabilimenti di Rumianca, a Torino.	Marchio di fabbrioca per dentifrici, profumi, acqua di colonia, ciprie, creme, lozioni, saponi, cosmetici ed altri articoli di toeletta.	56144	8-11-1937
13- 8-1937	Ditta Albert Kunz, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli.	56160	12-11-1937
5- 6-1937	Intava Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per olii per riscaldamento, illuminazione e lubrificazione; grassi lubrificanti e combustibili liquidi per motori; detersivi; preparati per smacchiare; composti chimici da usarsi per impedire la formazione di ruggine, per impedire il congelamento o per impedire fughe di fluidi, preparati decongelatori. (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 576357 e 576358).	56165	12-11-1937
5- 6-1937	Ditta U.N.I.B. Prodotti Nivari, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, quali: estratti per colonia, colonia, brillantine, saponi, lavanda, lozioni per capelli, profumi, ciprie, creme, talco e simili.	56166	12-11-1937
28- 7-1937	Ditta Valmi di Giuseppe Valsecchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza e per rasoi a mano libera; rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera; tosatrici, coltellerie in genere; pennelli per barba; saponi per barba; astucci per gli oggetti sopra enumerati, di carta, di bakelite, di metallo.	56172	16-11-1937
22- 6-1937	Società Anonima Mira-Lanza - Fabbriche di saponi e candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone.	56188	16-11-1937
3- 8-1937	Ditta Ufficio Tecnico Industriale Ing. Lodovico Fischer, a Trieste.	Marchio di fabbrica per grassi per cinghie, liquidi e fissi.	56198	18-11-1937
6- 8-1937	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumerie di ogni genere, prodotti di bellezza di ogni genere, prodotti igienici di ogni genere, prodotti di cosmetica di ogni genere, tinture in genere per capelli e simili.	56209	18-11-1937
24- 7-1937	Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C. Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto in forma di compresse, sali, polvere, liquido, gas e simili per profumare l'acqua del bagno e della toeletta.	56211	22-11-1937
30- 7-1937	Ditta Fratelli Levy, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato.	56217	22-11-1937
12- 6-1937	Arturo Ruggero Uberti, a Livorno.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	56229	22-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
13- 8-1937	Roth-Büchner G. m. b. H., a Berlin-Tempelhof.	Marchio di fabbrica per saponi, imballaggi e confezioni per saponi, crema per fare la barba.	56254	25-11-1937
13- 8-1937	Roth-Büchner G. m. b. H., a Berlin-Tempelhof.	Marchio di fabbrica per saponi, imballaggi e confezioni per saponi, crema per fare la barba.	56255	25-11-1937
13- 8-1937	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice, cera di tutte le specie, catrame, asfalto, bitume e prodotti bituminosi, olii e preparati per toeletta, gelatina di petrolio, petrolio e tutti i suoi derivati.	56264	25-11-1937
13- 8-1937	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice, cera di tutte le specie, catrame, asfalto, bitume e prodotti bituminosi, olii e preparati per toletta, gelatina di petrolio, petrolio e tutti i suoi derivati.	56265	25-11-1937
13- 8-1937	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice, cera di tutte le specie, catrame, asfalto, bitume e prodotti bituminosi, olii e preparati per toeletta, gelatina di petrolio, petrolio e tutti i suoi derivati.	56266	25-11-1937
13- 8-1937	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice, cera di tutte le specie, catrame, asfalto, bitume e prodotti bituminosi, olii e preparati per toletta, gelatina di petrolio, petrolio e tutti i suoi derivati.	56267	25-11-1937
11- 8-1937	Nicolò Antonino Currò, a Napoli.	Marchio di commercio per lame per rasoio, rasoi di sicurezza, rasoi a mano, pennelli per barba, forbici, coltellerie in genere, sapone per barba ed astucci porta necessario per barba.	56269	25-11-1937
21- 8-1937	Ödön Kaszter, a Zalaegersreg (Ungheria).	Marchio di fabbrica per prodotti dentifrici.	56271	29-11-1937
25- 8-1937	Guido Mazzetti, a Roma.	Marchio di fabbrica per crema per la cura dell'epidermide.	56274	29-11-1937
24- 8-1937	F.I.L.A. Fabbrica Italiana Liscive Affini, a Napoli.	Marchio di fabbrica per saponi.	56279	29-11-1937
24- 8-1937	F.I.L.A. Fabbrica Italiana Liscive Affini, a Napoli.	Marchio di fabbrica per saponi.	56280	29-11-1937
13- 8-1937	Ditta Edoardo Cerrato, a Torino.	Marchio di fabbrica per tinture per capelli.	56286	29-11-1937
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
		(Vedi anche: classe IV, marchi nn. **56172** *e* **56269**)		
7- 6-1937	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi e macchine per il taglio di dischi, anelli e simili in genere.	56128	8-11-1937
20- 7-1937	F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	56145	8-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
31- 7-1937	Romano Barberis, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto anticementante per la parziale isolazione nella tempera dell'acciaio e del ferro.	56154	12-11-1937
14- 8-1937	Elettrodi Rivestiti Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per elettrodi rivestiti per saldatura elettrica ad arco, macchine ed accessori per saldare.	56158	12-11-1937
22- 6-1937	Ditta Giorgio Reik, a Napoli.	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere.	56194	18-11-1937
27- 5-1936	Giuliano Giuseppe Oberti, a Genova.	Marchio di fabbrica per gasogeni, impianti e accessori relativi.	56221	22-11-1937
13- 7-1937	Società in nome collettivo Audino & Campasso, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per paste alimentari ad uso casalingo ed alberghiero, nonchè apparecchi per la lavorazione di gnocchi.	56240	25-11-1937
13- 7-1937	Società in nome collettivo Audino & Campasso, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per paste alimentari ad uso casalingo ed alberghiero, nonchè apparecchi per la lavorazione di gnocchi.	56241	25-11-1937
9- 8-1937	Società Metallurgica Italiana, Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe e leghe di alluminio in blocchi, pani, fili, profilati e lamiere.	56246	25-11-1937
11- 8-1937	Società Metallurgica Italiana, Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe e bronzi in blocchi, pani, fili, profilati, getti, lamiere.	56250	25-11-1937
11- 8-1937	Società Metallurgica Italiana, Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe e bronzi in blocchi, pani, fili, profilati, getti, lamiere.	56251	25-11-1937
14- 8-1937	Società Anonima Giuseppe Garolla, a Limena (Padova).	Marchio di fabbrica per macchine per separare la parte liquida dalla parte solida del mosto del vino.	56256	25-11-1937
14- 8-1937	Società Anonima Giuseppe Garolla, a Limena (Padova).	Marchio di fabbrica per pigiatrici, diraspatrici, smostatrici centrifughe, pompe per il trasporto di uve pigiate, pompe elettriche da travaso, torchi a vite ed idraulici, apparecchi di azionamento relativi, tubazioni metalliche, rubinetti, chiudi-spina ed altre macchine ed apparecchi per l'industria enologica.	56257	25-11-1937
19- 8-1937	Felice Vineis, a Mongrando (Biella).	Marchio di fabbrica per falci da fieno; martello per falci, muratore e carpentiere; falciuole per qualsiasi uso, messore genovesi, cazzuole in genere e simili.	56282	29-11-1937
		Classe VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.** *(Vedi anche: classe V, marchio n.* 56158)		
11- 8-1937	Società Anonima Fimi, a Saronno (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchio radio.	56149	8-11-1937
15- 6-1937	Ditta Luigi Ghisletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi in genere, cronometri e cronografi.	56187	16-11-1937
4- 8-1937	Toledo Scale Manufacturing Company, a Toledo, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per bilance, macchine ed apparecchi per pesare, macchine calcolatrici, dinamometri, macchine di controllo delle bilance, nonchè istrumenti per misurare: tensioni, elasticità, durezza, resistenza dei materiali, resistenza alla distorsione, ed altri apparecchi di misura del genere.	56218	22-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
17- 6-1937	Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, Società Anonima, a Bologna.	Marchio di fabbricha per oggetti e dispositivi radio-elettrici.	56215	22-11-1937
31- 7-1937	Renato Rizzardi, a Torino.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche ad incandescenza in vuoto e in gas, valvole termoioniche e affini.	56244	25-11-1937
10- 8-1937	Manifatture Martiny, Società in Accomandita Semplice, a Torino.	Marchio di fabbrica per materiali isolanti, materiali coibenti, materiali isolanti del suono, materiali isolanti del calore, materiali per impedire la propagazione di vibrazioni, materiali isolanti di elettricità.	56247	25-11-1937
		Classe VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.		
		(Vedi anche: classe IV, marchi nn. 56264, 56265, 56266 *e* 56267; *classe VI, marchio n.* 56247)		
21- 7-1937	Società Anonima Coperture Impermeabili Michele Trasatti, a Milano.	Marchio di fabbrica per impermeabilizzante in polvere per cemento.	56147	8-11-1937
14- 6-1937	Arnaud Stenio, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti ignifughi (intonaco e vernici).	56185	16-11-1937
16- 6-1937	Luigi Bassoli e Alessandro Dell'Ovo Allori, a Livorno.	Marchio di fabbrica per costruzioni edili monolitiche ad impasto cementizio con ossatura metallica ad elementi tubolari multipli, ed in particolare casette di tipo coloniale.	56233	25-11-1937
		Classe IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
		(Vedi anche: classe VI, narchio n. 56244)		
13- 8-1937	Ditta Fratelli Bellone, a Caragna, Calizzano (Savona).	Marchio di fabbrica per carboni di legna da ardere.	56253	25-11-1937
		Classe X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
8- 1-1937	Società Anonima Helicon, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli diversi per un giuoco di famiglia comprendenti una tavola di cartone a più colori, dei cartoncini, dei segnali di legno e piombo e due dadi.	56121	8-11-1937
6- 8-1937	Società Anonima Casa e Giardino, a Milano.	Marchio di commercio per mobili, sopramobili e lampadari artistici.	56148	8-11-1379
16- 6-1937	Giovanni Garofaro, a Milano.	Marchio di fabbrica per macinalegumi, caffettiere, macchine per pasta ed articoli casalinghi in genere.	56235	25-11-1937
7- 8-1937	Ditta Luigi Fonti Eredi, a Torino.	Marchio di fabbrica per attrezzi ginnastici.	56245	25-11-1937
10- 8-1937	Paola Marone Cinzano, a Torino.	Marchio di fabbrica per tappeti di filati di canapa confezionati e annodati a mano.	56248	25-11-1937
		Classe XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
28- 7-1937	United States Rubber Products Inc., a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per costumi da bagno e da nuoto, indumenti con fondo rivestito, busti, giubbetti, cinte, cinte di riduzione (guaine), cinture da nuoto, il tutto di gomma e o di gomma e di tessuto; materiali	56134	8-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		per fabbricare tali indumenti consistenti in fogli di latice di gomma porosi o non porosi, con o senza rivestimento, su uno o su entrambi i lati, di cotone, lana, seta, raion, celanese o simili.		
15- 7-1937	Società Anonima Cotonificio Triestino, a Gorizia.	Marchio di fabbrica per tessuti.	56136	8-11-1937
15- 7-1937	Società Anonima Cotonificio Triestino, a Gorizia.	Marchio di fabbrica per tessuti.	56137	8-11-1937
15- 7-1937	Società Anonima Cotonificio Triestino, a Gorizia.	Marchio di fabbrica per tessuti.	56138	8-11-1937
15- 7-1937	Società Anonima Cotonificio Triestino, a Gorizia.	Marchio di fabbrica per tessuti.	56139	8-11-1937
15- 5-1937	Ditta G. M. Mohamedally & Co., a Bombay (India).	Marchio di fabbrica per tessuti di qualsiasi filato, in genere.	56141	8-11-1937
15- 5-1937	Ditta G. M. Mohamedally & Co., a Bombay (India).	Marchio di fabbrica per tessuti di qualsiasi filato, in genere.	56142	8-11-1937
15- 5-1937	Ditta G. M. Mohamedally & Co., a Bombay (India).	Marchio di fabbrica per tessuti di qualsiasi filato, in genere.	56143	8-11-1937
30- 7-1937	Tessitura Serica Carlo Fumagalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati.	56173	16-11-1937
17- 7-1937	Ditta E. Usenbenz & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per vestimenta e confezioni di ogni genere per uomo, donna e bambini; oggetti qualsiansi per abbigliamento e accessori del genere, stoffe e tessuti.	56175	16-11-1937
25- 6-1937	Società Anonima Marconcini, a Pisa.	Marchio di fabbrica per tessuti, specialmente per baraccani e fute.	56234	25-11-1937
30- 7-1937	Società Anonima Wild & Co., a Torino.	Marchi di fabbrica per tessuti.	56243	25-11-1937
10- 8-1937	S. A. Santier, a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti in lana e misti.	56249	25-11-1937
11- 8-1937	Società Anonima Snia-Viscosa, Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per fibre tessili artificiali in fiocco, ad alta resistenza.	56252	25-11-1937
3- 8-1937	Manifattura Bruno Bardelli, a Gallarate (Varese).	Marchi di fabbrica per tessuti.	56281	29-11-1937
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso e d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
		(Vedi anche: classe IV, marchi nn. 56172 *e* 56269; *classe XIII, marchi nn.* 56134 *e* 56175)		
17- 7-1937	Inducap Società Anonima, a Firenze.	Marchio di fabbrica per materiale di ogni specie per fabbricazione di treccie, cappelli, borse ed altro; fettuccie, paglie, treccie e simili, di qualsiasi genere e natura; cappelli in specie per signora; accessori e forniture per cappelli ed in genere oggetti di abbigliamento.	56176	16-11-1937
23- 7-1937	Società Anonima Maglifici Italia Centrale, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Marchio di fabbrica per maglierie in genere, maglierie in lana, maglierie in seta e simili.	56179	16-11-1937
23- 7-1937	Società Anonima Maglifici Italia Centrale, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Marchio di fabbrica per maglierie in genere, maglierie in lana, maglierie in seta e simili.	56180	16-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
22- 6-1937	Società Anonima C.I.S.A. (Calzaturificio Italiano S. A.), a Napoli.	Marchio di fabbrica per calzature.	56193	18-11-1937
5- 8-1937	Manifattura di Turro Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	56201	18-11-1937
5- 8-1937	Manifattura di Turro Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	56202	18-11-1937
5- 8-1937	Manifattura di Turro Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	56203	18-11-1937
5- 8-1937	Calzaturificio Zenith Edgardo Buzzoni, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per calzature.	56206	18-11-1937
23- 7-1937	Ditta Paolo Brunetto, a Palermo.	Marchio di fabbrica per calzature.	56216	22-11-1937
12- 8-1937	Achille Pallaro, a Bassano del Grappa (Vicenza).	Marchio di fabbrica per calzature in genere e per bambini in particolare.	56219	22-11-1937
12- 6-1937	Società Anonima E. Ciceri & Figlio; Fabbrica Italiana Biancheria; Acc. Semplice Ambrogio Mezzadri & C., a Milano; Ditta Baudo & Ferioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per camicie per uomo e ragazzo; loro parti, in particolare colletti, polsini, sparati, listini.	56232	25-11-1937
6- 8-1937	Società Anonima A. Meroni & R. Fossati, a Lissone (Milano).	Marchio di fabbrica per poltrone.	56242	25-11-1937
7- 8-1937	Fabbrica Italiana Biancheria, ditta Angelo Carugo fu Angelo e Accomandita semplice Ambrogio Mezzadri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per armature a base di gomma para da disporre internamente ai colli, polsini e simili per conferire loro sostenutezza.	56262	25-11-1937
19- 8-1937	Ditta M. Fischbein, a Trieste.	Marchio di fabbrica per confezioni (impermeabili, soprabiti, paletots e simili).	56275	29-11-1937
19- 8-1937	Ditta M. Fischbein, a Trieste.	Marchio di fabbrica per impermeabili.	56276	29-11-1937
25- 8-1937	Società Anonima Manifatture Maglierie Milano, a Milano.	Marchio di fabbrica per indumenti e biancheria di qualsiasi genere sia per uomo che per donna, ragazzi e bambini.	56289	29-11-1937
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
20- 8-1937	Stephano Brothers a Filadelfia, Pa. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per sigari, sigarette e tabacco. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 302023).	56270	25-11-1937
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**		
5- 8-1937	Dunlop Rubber Company Limited, a Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per articoli fabbricati di caucciù e guttaperca. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 575930).	56204	18-11-1937
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
23- 8-1937	Società Anonima La Bottega dello Scolaro, a Roma.	Marchio di commercio per pasta adesiva, carta carbone e da decalco, nastri per macchina, inchiostri, scolorina, gomma liquida, matrici infrangibili per duplicatori, pennini, ceralacca, cuscinetti per timbri, penne stilografiche, portapenne, carta ed altri prodotti di cancelleria.	56272	29-11-1937
15- 6-1937	S. A. Cartiera di Ovaro, a Milano.	Marchio di fabbrica per cartoni di ogni genere e tipo e di qualunque colore, formato e spessore.	56129	8-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
4- 5-1937	Società Anonima La Bottega dello Scolaro, a Roma.	Marchio di commercio per pasta adesiva, carta carbone e da decalco, nastri per macchina, inchiostri, correttore per duplicatori, scolorina, inchiostri per duplicatori, gomma liquida, matrice infrangibile per duplicatori a mano ed a macchina, pennini, ceralacca, cuscinetti per timbri, penne stilografiche, portapenne, carta.	56151	12-11-1937
13- 2 1937	Arturo Marcora, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per oggetti di cartotecnica e di cancelleria ed in particolare libretti paga operai, libretti paga settimanali, libri paga quindicinali, libri paga mensili, libri paga matricola, moduli di denuncie infortuni, di certificati medici, di libretti copia commissioni, di libretti fatture, di libretti ricevute d'affitto, di libretti bollette di consegna, di libretti bollette buoni, di blocchi di ricevute etichette gommate, etichette in fogli, manifesti per teatro, registri d'albergo, tele per copia lettere, colla in pasta, almanacchi, buste, inchiostri da scrivere, carta carbone, nastri dattilografici, scolorina, tamponi per timbri.	56261	25-11-1937
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.		
18- 5-1937	Giuseppe Rey e Vittorio Mariano, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto erboristico per un infuso avente effetto sedativo.	56125	8-11-1937
8- 7-1937	Istituto Sieroterapico Milanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per un composto medicinale propionato di testosterone.	56133	8-11-1937
16- 7-1937	Augusto Bari, a Milano.	Marchio di fabbrica per un tonificante rigeneratore delle forze.	56146	8-11-1937
30- 7-1937	« Ellem » Società Anonima Medicinali, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti e specialità medicinali.	56152	12-11-1937
30- 7-1937	« Ellem » Società Anonima Medicinali, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti e specialità medicinali.	56153	12-11-1937
24- 7-1937	Ditta La Chimico Galvanica, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una polvere ed un liquido speciale per rivestimento ad uso odontotecnico.	56159	12-11-1937
19- 5-1937	Società Anonima Metalix - Impianti per Radiologia ed Elettro-medicina, a Milano.	Marchio di commercio per apparecchi di Roentgendiagnostica a raddrizzatore meccanico.	56164	12-11-1937
18- 5-1937	Giuseppe Rey e Vittorio Mariano, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto erboristico per preparare un infuso avente effetto lassativo.	56167	12-11-1937
17- 7-1937	Ditta L. Molteni & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto disinfettante microbicida.	56174	16-11-1937
3- 8-1937	Società in nome collettivo Dott. Porati & Cesaris, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	56196	18-11-1937
3- 8-1937	Società in nome collettivo Dott. Porati & Cesaris, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	56197	18-11-1937
4- 8-1937	Mokotowska Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna Adolf Gasecki i Synowie Spolka Akcyjna, a Varsavia.	Marchio di fabbrica per medicamenti e preparati farmaceutici. (Già registrato in Polonia al n. 26438).	56200	18-11-1937
5- 8-1937	Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja, a Milano.	Marchio di fabbrica per un ricostituente a base di fosforo e ferro.	56208	18-11-1937
8- 7-1937	Anonima Italiana L. Manetti - H. Roberts & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per medicinali.	56238	25-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
13- 8-1937	Alberto Bottini, a Genova.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	56220	22-11-1937
2- 8-1937	Istituto Terapeutico Romano S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici e opoterapici.	56212	22-11-1937
13- 8-1937	Alberto Bottini, a Genova.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	56263	25-11-1937
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
		(Vedi anche: classe VIII, marchio n. 56185)		
4- 8-1937	Aida Rossi, a Roma.	Marchio di fabbrica per tinta nera per calzature e pellami in genere.	56213	22-11-1937
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
		(Vedi anche: classe IV, marchio n. 56165; *classe XVII, marchio n.* 56261)		
2- 2-1937	Solvay & C., Società in accomandita semplice, a Rosignano (Livorno).	Marchio di fabbrica per carbonato di soda.	56122	8-11-1937
16- 6-1937	Giovanni Ferraris, Fiorenzo Ferraris e Carlo Ferraris, a Gariasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per prodotto per lucidare e laccare.	56132	8-11-1937
16- 8-1937	Silvia Colla, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per attivare lo sviluppo delle radici, favorire l'attecchimento degli innesti e provocare le rimarginazioni delle ferite delle piante.	56258	25-11-1937
2- 2-1937	Solvay & C., Società in accomandita semplice, a Rosignano (Livorno).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, per l'industria, l'agricoltura, l'igiene, la medicina, la farmacia, le scienze e la fotografia.	56161	12-11-1937
21- 7-1937	Ditta Fedeli Sesta, ad Empoli (Firenze).	Marchio di fabbrica per un prodotto per lavare biancheria, panni ed altro.	56178	16-11-1937
10- 8-1937	Lorenzo Marchese, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti insetticidi.	56259	25-11-1937
24- 8-1937	F.I.L.A. Fabbrica Italiana Liscive Affini, a Napoli.	Marchio di fabbrica per liscivia.	56278	29-11-1937
5- 8 1937	Ditta A. Murer & C., a Treviso.	Marchio di fabbrica per insetticida.	56284	29-11-1937
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
		(Vedi anche: classe IV, marchi nn. 56254 *e* 56255)		
21- 7-1937	Bruno Rossi S. A., a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per lana d'acciaio per pulire utensili da cucina, metalli e simili.	56177	16-11-1937
5- 8-1937	Davide Gaslini, a Milano.	Marchio di commercio per nastro isolante colorato e gommato solo da una parte.	56205	18-11-1937
24- 3-1937	S. A. Dott. Alfonso Milani & C., a Verona.	Marchio di fabbrica per gessi per sarti.	56231	25-11-1937
1- 7-1937	Ditta Produzioni Artistiche Artigiane, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti in legno sintetico come modelli anatomici, materiale didattico, statuette, calendari e simili.	56237	25-11-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
16- 7-1937	General Motors Corporation, a Detroit, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per mezzi di trasporto di ogni genere, autoveicoli, automobili e autocarri di ogni genere e per tutti gli scopi, loro parti e accessori di ogni genere, motori a combustione interna di ogni genere e per tutti gli scopi, loro parti e accessori, cerchioni pneumatici, materiali per la riparazione dei cerchioni pneumatici, camere d'aria, olii e grassi, prodotti del petrolio, macchine elettriche, apparecchi elettrici e accessori elettrici, sistemi di accensione, dispositivi di segnalazione, radio-ricevitori, stazioni radio riceventi e trasmittenti e loro parti, apparecchi di televisione, batterie elettriche, candele di accensione a scintilla e loro parti, tachimetri, apparecchi misuratori e scientifici, abrasivi, macchinario.	56171	16-11-1937
4- 8-1937	Mokotowska Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna Adolf Gasecki i Synowie Spolka Akcyjna, a Varsavia.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici, medicamenti, droghe, prodotti chimico-farmaceutici, prodotti nutritivi, prodotti di profumeria, prodotti chimici per usi tecnici. (Già registrato in Polonia al n. 25733).	56199	18-11-1937
21- 6-1937	Ditta S.A.G.A. (Società Acque Gasate e Affini), a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, sciroppi, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, succhi, mosti, aranciate, limonate, bibite in genere gasate o non, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti sia liquidi che in polvere, sia solidi che gasosi.	56236	25-11-1937

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Le Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

(734) *Il direttore*: A. ZENGARINI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1937-XVI, reg. 5 Corporazioni, foglio 245, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 30 posti di alunno d'ordine (grado XIII, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Ritenuto che nel cennato articolo venne fatta riserva di stabilire con successivo decreto le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 30 posti di alunno d'ordine (grado XIII - gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, indetto con il decreto nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 29, 30 e 31 marzo 1938-XVI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

(888) *Il Ministro*: LANTINI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 150 posti di uditore di Tribunale.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che occorre fissare i giorni nei quali dovranno aver luogo le prove scritte del concorso per 150 posti di uditore di tribunale, indetto con il precedente decreto 3 gennaio 1938-XVI;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15, 16 e 17 maggio 1938-XVI, alle ore 8.

Roma, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

(887) *Il Ministro*: SOLMI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.